

Alessia Legnani Annichini

La disciplina del prosseneta tra *iura propria* e *ius commune*: la realtà bolognese (secc. XIII-XV)

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Gli statuti corporativi - 2.1. Società dei mercanti - 2.2. Arte della lana bisella - 2.3 Arte della seta - 2.4 Arte del cambio - 3. La normativa comunale - 4. Gli statuti della Mercanzia - 5. Il diritto comune - 6. Conclusioni

ABSTRACT: This essay sets out to recreate the figure of the mediator in the regulatory sources of Bologna between the XIII and the XV centuries.

The centrality of this figure in the economic society of the era is testified by numerous and diverse juridical sources that were involved with this person. First corporative statutes, especially those of the principle *societates artium* (merchants, bankers, silk and wool manufacturers), which regulate the conditions to put into practise such mediation, the bans and the requirements imposed on mediators and the payment due to them. Besides them, very few rules were set out for the mediator in the diverse City statutes, that followed between 1248 and 1454, to which the *provisiones ad hoc* and, especially, statutes of the Mercanzia were later added.

At the end, to complete the outline, the doctrine of *ius commune* is considered. This doctrine was formed in parallel with the sources of *ius proprium* and was used with them. This doctrine had subsidiary value, which sometimes took on statutory rules, sometimes inspired them and sometimes intervened on aspects of the mediation foreign to them, thus contributing to identify and to limit the juridical profiles of the expert *de quo*.

KEYWORDS: Prosseneta - Bologna - *Ius Proprium*

1. Introduzione

La stagione bassomedioevale e la prima età moderna videro il *mediator* disciplinato da una molteplicità e varietà di fonti normative, a riprova della centralità di questa figura nella società economica dell'epoca. Una centralità quella del mediatore o *proxeneta* o *sensalis* – questi i termini più utilizzati nella lingua del diritto¹ – riconducibile sostanzialmente a due fattori: il rapido sviluppo del commercio, che ne favorì l'attività di agevolazione delle contrattazioni, ed il riconoscimento quale

¹ Al tramonto del XIX secolo Alessandro Lattes e Levin Goldschmidt hanno elencato e spiegato i differenti termini con cui, a seconda del territorio, tale figura veniva indicata nelle fonti di *ius proprium*. Accanto ai più comuni (i ricordati *mediator*, *proxeneta* e *sensalis*) si trovano con una qualche frequenza *indermediator*, *massetus*, *maloserius* e *curaterius*, come pure i più specifici e di uso locale *cuzones* a Bologna, *sprocani* nelle Marche e in Romagna, *tramedzadores* a Pisa (A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884, p. 106 e pp. 110-113; L. Goldschmidt, *Ursprünge des Mäklerrechts Insbesondere: Sensal*, in “Zeitschrift für das gesamte Handelsrecht”, XXVIII (1882), pp. 115-130 (tradotto da U. Grego, *Dei mediatori*, in “Archivio Giuridico Filippo Serafini”, XLIII (1889), pp. 11-14). Sui diversi vocaboli utilizzati per chiamare il sensale v. altresì E. Besta, *Le obbligazioni nella storia del diritto italiano*, Milano 1936, pp. 255-256 e R. Lopez, *Sensali nel Medio Evo*, in “Nuova Rivista Storica”, XII (1938), pp. 111-112. Anche la dottrina di diritto comune non ricorse sempre alla medesima terminologia: *proxeneta* il vocabolo preponderante, ma anche *mediator*, utilizzato in specie dai dottori di diritto canonico, *pararius*, *conciliator*, *interventor*, *interemptor*, *intercessor*, *medius*, *minister*, *adnumerator*, *confirmator* e *licitator*.

pubblico ufficiale², che lo portò spesso a sostituirsi ai notai nella redazione e registrazione dei contratti, potendo svolgere la medesima funzione ma senza le formalità che caratterizzavano l'attività notarile³.

Fu la prassi, prima ancora delle normative particolari, a riconoscere e a disciplinare gli aspetti più pratici della *senseria*. Una prassi consuetudinaria che venne recepita da statuti corporativi, statuti comunali, provvisori e riformazioni, statuti mercantili e *decisiones* dei più importanti tribunali aventi competenza *ratione materiae* sulle controversie di *ius mercatorum*⁴. Accanto a questa molteplicità di *iura propria*, spesso diversi da luogo a luogo, intervenne ad individuare e a circostanziare i profili giuridici del mediatore medievale la dottrina di diritto comune⁵, avente, al contrario, una valenza universale ed una funzione sussidiaria nel silenzio delle normative locali.

In questa pluralità di fonti covigenti lo *ius proprium* si preoccupò di fissare i requisiti richiesti per esercitare l'attività mediatrice, il valore probatorio delle scritture del sensale e le disposizioni redazionali delle medesime, gli specifici obblighi ed i divieti a lui imposti, l'entità del compenso dovutogli. Aspetti che, dunque, risultarono spesso differenti non solo nei vari comuni, ma anche, all'interno di questi, da corporazione a corporazione⁶.

² In tal senso P. Laband, *Die Lehre von den Mäkclern*, in "Zeitschrift für Deutsches Recht und Rechtswissenschaft", 1961, pp. 17-19; A. Lattes, *Il diritto commerciale*, cit., p. 105; A. Pertile, *Storia del diritto italiano. Dalla caduta dell'impero romano alla codificazione*, IV. *Storia del diritto privato*, Torino, 1896-1903 (rist. anast. Bologna 1966), pp. 692-693 e J. Van Houtte, *Les courtiers au Moyen-âge*, in "Revue historique de droit français et étranger", 1936, p. 21, che considera sussidiari questi compiti pubblici dei sensali. In controtendenza, tale *status* non è riconosciuto da L. Goldschmidt, *Storia universale del diritto commerciale*, Torino 1913 (trad. it. a cura di V. Pouchain e A. Scialoja), p. 199; U. Grego, *Dei mediatori*, cit., p. 8 e J. Rezzara, *Dei mediatori e del contratto di mediazione*, Torino 1903, p. 5, secondo cui "i mediatori esercitano una professione d'indole assolutamente privata, che non può attribuire loro alcuno dei caratteri di pubblico ufficiale".

³ A. Lattes, *Il diritto commerciale*, cit., p. 105.

⁴ Per un'informazione di massima ed una prima ricognizione sul diritto dei mercanti v. J. Hilaire, *Introduction historique au droit commercial*, Paris 1986, pp. 26-55; Id., *Reflexions sur l'heritage romain dans le droit du commerce au moyen-âge*, in "Tijdschrift voor rechtsgeschiedenis. Revue d'histoire du droit. The legal history review", LXX (2002), pp. 213-228; V. Piergiovanni, voce *Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione Commerciale*, IV, IV ed., Torino 1989, pp. 341-342; Id., *Rapporti tra diritto mercantile e tradizione romanistica tra Medioevo ed età moderna: esempi e considerazioni*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", XXVI (1996), 1, pp. 5-24; Id., *Statuti, diritto comune e processo mercantile*, in A. Iglesia Ferreiros (cur.), *El Dret Comú y Catalunya*. Actes del VII Simposi Internacional (Barcelona, 23-24 de maig de 1997), Barcelona 1998, pp. 137-151; Id., *La giustizia mercantile*, in A. Padoa Schioppa, G. Di Renzo Villata e G.P. Massetto (curr.), *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, III, Milano 2003, pp. 1841-1858; A. Padoa Schioppa, *Giurisdizione e statuti delle arti nella dottrina del diritto comune*, in A.P.S., *Saggi di storia del diritto commerciale*, Como 1992, pp. 11-62; U. Santarelli, *Mercanti e società tra mercanti*, III ed., Torino 1998, pp. 35-61; Id., *Giuristi e mercanti*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti, VIII appendice. Il contributo italiano alla storia del pensiero, Diritto*, Roma 2012, pp. 30-34; J. Fair Bestor, D.R. Coquillette, C. Donahue jr. (curr.), *Lex Mercatoria and Legal Pluralism: a Late Thirteenth-Century Treatise and its Afterlife*, Cambridge 1998 e S. Rossi e C. Storti (curr.), *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive*. Atti del Convegno (Como, 18-19 ottobre 2007), Varese 2009.

⁵ Per il pensiero dei *doctores* su questo 'professionista', mi sia consentito il rinvio al mio «*Proxeneta est in tractando*». *La professione ingrata del mediatore di commercio (secc. XII-XVI)*, Bologna 2013.

⁶ Sulla base di una ricognizione delle fonti di *ius proprium*, una sintetica ricostruzione di tali profili della mediazione è offerta da A. Lattes, *Il diritto commerciale*, cit., pp. 105-121; v., inoltre, J. Rezzara, *Dei*

Nel quadro normativo bolognese tra XIII e XV secolo il prossenetico fu oggetto di specifiche disposizioni da parte degli statuti di alcune arti. Da una prima ricognizione furono solo le *societates artium* cui, nell'arco temporale analizzato, spettò il primato economico all'interno delle mura, vale a dire la società dei mercanti e quella dei cambiatori, come pure la corporazione dei bisilieri e quella della seta, a ricorrere al suo ausilio e, dunque, a disciplinare gli intermediari nelle contrattazioni.

Accanto ad esse pochissime prescrizioni furono dettate per il sensale – questo il vocabolo preferito nella città felsinea – dalle differenti redazioni degli statuti del Comune, susseguitesi tra il 1248 ed il 1454⁷, cui supplirono *provisiones* comunali *ad hoc* ed, in un secondo momento, anche, e soprattutto, gli statuti della Mercanzia⁸. Con la nascita di questa istituzione inter e sovracorporativa (1382), la regolamentazione della senseria trovò una dettagliata specificazione nell'ambito della normativa mercantesca, destinata a prevalere sugli statuti comunali in base al principio per cui *lex specialis derogat legi generali*.

2. Gli statuti corporativi

Una prima disciplina dell'intermediazione nella compravendita di beni mobili, vale a dire contratti di minor valore rispetto alle vendite immobiliari, di pertinenza dei mediatori del Comune⁹, rientrò, o meglio avrebbe dovuto rientrare, nella competenza delle singole arti cittadine¹⁰, presso le quali prossenetici specializzati nel settore svolsero la propria attività.

Ad un primo riscontro, tuttavia, questa supposizione trova solo una parziale conferma per il XIII secolo: tra i numerosi *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*¹¹, editi

mediatori, cit., pp. 28-70. Per la specifica realtà bolognese v. A. Legnani Annichini, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 90-91 e Id., *Il fallimento a Bologna: una giurisdizione contesa tra Comune e Mercanzia*, in "Rivista di storia del diritto italiano", LXXXII (2009), pp. 229-235.

⁷ Un affresco complessivo degli statuti comunali bolognesi è offerto, da ultimo, da N. Sarti, *Il paradigma politico degli statuti bolognesi nel basso medioevo*, in P. Maffei e G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, II. *Gli universi particolari. Città e territori dal medioevo all'età moderna*, Firenze 2014, pp. 133-140.

⁸ Per un quadro esaustivo della Mercanzia bolognese v. F. Boris, *Lo Studio e la Mercanzia: i «Signori dottori cittadini» giudici del Foro dei Mercanti nel Cinquecento*, in A. De Benedictis (cur.), *Sapere e/è potere. Discipline, Dispute e Professioni nell'Università Medievale e Moderna. Il caso bolognese a confronto*. Atti del 4° Convegno (Bologna, 13-15 aprile 1989), III. *Dalle discipline ai ruoli sociali*, Bologna 1990, pp. 179-201; Id., *L'archivio del Foro dei mercanti di Bologna. Problemi di riordinamento e prospettive di ricerca*, in "Archivi per la storia. Rivista dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana", IV (1991), n. 1-2, pp. 279-289; Id., *Il Foro dei Mercanti: l'autocoscienza di un ceto*, in "Atti e memorie della Deputazione di Storia patria per le province di Romagna", n.s., XLIII (1992), pp. 319-331; A. Legnani Annichini, *La giustizia dei mercanti*, cit. e Id., *La Mercanzia di Bologna. Gli statuti del 1436 e le riformazioni quattrocentesche*, Bologna 2008.

⁹ V. *infra*, § 3.

¹⁰ Sulle società delle arti operanti a Bologna è ancora valido il contributo di G. Fasoli, *Le compagnie delle arti a Bologna fino al principio del secolo XV*, in "L'Archiginnasio", XXX (1935), pp. 237-279 e XXXI (1936), pp. 56-79; v., inoltre, A.I. Pini, *Alle origini delle corporazioni medievali: il caso di Bologna*, in *Città, comuni e corporazioni nel medioevo italiano*, Bologna 1986, pp. 219-258.

¹¹ A. Gaudenzi (cur.), *Statuti delle Società del Popolo di Bologna*, II. *Società delle Arti*, Roma 1896. Si tratta degli *Statuti della società dei Notai dell'anno .MCCCIII.*; *Statuti della società dei Cambiatori dell'anno .MCCXXXV. con addizioni degli anni .MCCXXXVII., .MCCXXXVIII., .MCCLIII. e .MCCLVI.*

sul finire dell'800 da Augusto Gaudenzi, i *mediatores* furono oggetto soltanto di un'aggiunta, datata 1270, agli *Statuti della società dei mercanti*, vale a dire dei commercianti all'ingrosso di ogni genere di merce, in particolare lane e panni di qualità pregiata¹², e dei primi *Statuti dell'arte della lana bisella* (1288), impegnata nella filatura, tessitura, tintura e vendita di panni di produzione regionale, qualitativamente più grossolani¹³. Le assai scarse notizie tradite dagli statuti duecenteschi, inducono a ritenere che la mediazione in compravendite di merci e di beni mobili a Bologna fosse all'epoca ancora contenuta e limitata a pochi scambi, tanto da non richiedere una disciplina specifica e da rimettere, seppur con le dovute eccezioni¹⁴, il compenso di occasionali intermediari alla libera discrezionalità di chi ricorreva al loro *ministerium*.

Per il secolo successivo un'analisi delle normative delle principali *societates artium* cittadine, in larga parte ancora manoscritte e conservate presso il locale Archivio di Stato, rivela come i prosseneti risultassero ancora disciplinati negli *Statuti della società dei mercanti* del 1329¹⁵, mentre gli *Statuti della società dei bisilieri e dei pannilini* (1378)¹⁶, che nel Duecento avevano dedicato loro un qualche spazio, non se ne occuparono più, ad indicare forse un iniziale declino di tale arte. I *mediatores* comparvero, inoltre, negli *Statuti della società della seta* – di cui ci sono giunte tre differenti redazioni statutarie, rispettivamente del 1372 (l'unica edita¹⁷), del 1380 e del 1398¹⁸ – e, da ultimo, ormai

Statuti della società dei Mercanti di anno incerto con aggiunte o emendamenti degli anni .MCCLXIII-LXXII.; Statuti della società dei Formaggiari e Lardaroli dell'anno .MCCXXXII. circa con emendazioni dell'anno .MCCLV. o .MCCLVI.; Statuti della società dei Ferratori dell'anno .MCCXXXVIII. con aggiunte o emendazioni degli anni .MCCL., .MCCLIII., .MCCLV. o .MCCLVI.; Statuti della società dei Falegnami dell'anno .MCCXXXVIII. con aggiunte degli anni .MCCLVIII., .MCCLXIII., .MCCLXIII. e .MCCLXV.; Statuti della società dei Fabbri dell'anno .MCCLI. con aggiunte dell'anno .MCCLIII.; Statuti della società dei Callegari dell'anno .MCCLIII. con emendazioni ed aggiunte degli anni .MCCLV. e .MCCLVI.; Statuti della società dei Sarti dell'anno .MCCXXXIII. con aggiunte dell'anno .MCCLV.; Statuti dell'arte della Lana approvati nell'anno .MCCLVI.; Statuti della società degli Spadai dell'anno .MCCLXXXIII. con aggiunte forse posteriori; Statuti dell'Arte della lana bisella esemplati nell'anno .MCCLXXXVIII.; Statuti dell'Arte bambagina esemplati nell'anno .MCCLXXXVIII.; Statuti e riformazioni della società dei Coltelli e dei Coltellini dell'anno .MCCLXXXIII.; Statuti della società dei Battuti dell'anno .MCCLX. e Frammento della più antica matricola dei Notai dall'anno .MCCXVIII. all'anno .MCCXXX.

¹² A. Hessel, *Storia della città di Bologna dal 1116 al 1280* (Ed. italiana G. Fasoli (cur.)), Bologna 1975, pp. 154-158. Un'industria quella della lana, importata da Verona e favorita dal Comune (v. M. Fennel Mazzaoui, *The Emigration of Veronese textile Artisans to Bologna in the thirteenth Century*, in "Atti e memorie dell'Accademia di agricoltura, scienze e lettere di Verona", s. VI, XVIII-XIX (1967-1968), pp. 275-322 e R. Greci, *Bologna nel Duecento*, in *Storia di Bologna*, 2. O. Capitani (cur.), *Bologna nel Medioevo*, Bologna 2007, pp. 514-515).

¹³ Su queste *societates* v. G. Livi, *Per la storia dell'arte della lana in Bologna e in Prato*, in "Archivio storico pratese", V (1924), pp. 37-38; L. Dal Pane, *La vita economica a Bologna nel periodo comunale-Riassunto delle lezioni tenute nell'Anno Accademico 1956-1957*, I. *La struttura economica*, Bologna 1957, pp. 119-133; A. Cionci-V. Montanari, *Lo sviluppo dell'arte della lana a Bologna nella prima metà del XIII secolo*, in "Il Carrobbio", VI (1980), pp. 105-122 e Id., *Formazione, sviluppo, declino delle arti della lana a Bologna fra XIII e XIV secolo*, in "Il Carrobbio", IX (1983), pp. 91-105.

¹⁴ V. *infra*, §§ 2.1 e 2.2.

¹⁵ Archivio di Stato di Bologna (d'ora in poi ASB), *Codici Miniati*, 9, *Statuti della società dei mercanti*, 1329.

¹⁶ ASB, *Codici Miniati*, 18, *Statuti della società dei bisilieri e pannilini*, 1378.

¹⁷ Gli *Statuti della società della seta* del 1372 sono editi da P. Montanari, *Il più antico statuto dell'arte della seta bolognese (1372)*, Bologna 1961, già in "L'Archiginnasio", LIII-LIV (1958-1959), pp. 104-159.

verso la fine del Trecento negli *Statuti della società dei cambiatori* (1386)¹⁹, professionisti impegnati nel cambio spicciolo, nell'attività bancaria, soprattutto creditizia, e nel commercio di preziosi, ricoprendo, insieme ai mercanti, una posizione di preminenza sulle arti manifatturiere²⁰.

Nei primi anni del XV secolo, infine, la sola corporazione della seta, ormai divenuta settore trainante dell'economia cittadina, trattò di tale figura professionale in due successive redazioni statutarie, datate 1410 e 1424²¹.

Benché gli aspetti della *senseria* normati dalle differenti arti risultino quasi sempre gli stessi – condizioni richieste per poterla esercitare, divieti ed obblighi imposti ai mediatori, compenso loro spettante –, quello dei *prosseneti* bolognesi non fu un percorso unitario: la loro disciplina variò a seconda delle diverse esigenze delle *societates* cui afferirono e dei beni oggetto del mercato che erano chiamati a mediare. Una realtà diversificata che ha consigliato di seguirne l'evoluzione normativa all'interno di ciascuna corporazione.

2.1. Società dei mercanti

La *societas mercatorum*, impegnata a commercializzare i prodotti dell'arte della lana, nel XIII secolo visse il momento di maggior splendore: a livello 'internazionale' i mercanti bolognesi furono presenti nei più rinomati centri commerciali (le fiere della Champagne ed i mercati inglesi)²², mentre a livello locale essa risentì in anticipo e con maggior profitto rispetto alle altre corporazioni dello sviluppo che le attività economiche cittadine presentarono in conseguenza della nascita dello *Studium*. L'importazione, specie nel settore della lana, cui si dedicarono i mercanti soddisfaceva le sempre maggiori richieste di una popolazione universitaria in continuo aumento²³. In occasione dell'esame di laurea, infatti, gli studenti erano tenuti ad un abbigliamento

¹⁸ ASB, *Codici Miniati*, 21, *Statuti della società della seta*, 1380 e ASB, *Codici Miniati*, 29, *Statuti della società della seta*, 1398.

¹⁹ ASB, *Codici Miniati*, 45, *Statuti della società dei cambiatori*, 1386.

²⁰ Sui motivi della preminenza economica e politica di mercanti e cambiatori sulle altre arti bolognesi si v. A. Gaudenzi, *Le società delle arti*, cit., pp. 12-13; V. Franchini, *Le arti di mestiere in Bologna nel sec. XIII*, Trieste 1931, pp. 41-45 e 113-123; Id., *La funzione economica di talune arti nel secolo XIII in Bologna*, in "Rivista internazionale di scienze sociali", XXXVIII (1930), pp. 131-139; A. Hessel, *Storia della città*, cit., pp. 148-149; P. Guidobono, *Corporazioni di arti e mestieri. Il Medioevo*, in "La Mercanzia", XXXIV (1979), pp. 221-222; S. Cecchieri-A. Vianelli, *La Mercanzia*, Bologna 1982, pp. 22-23; M. Giansante, *L'età comunale a Bologna. Studi sociali, economici e temi urbanistico-demografici: orientamenti e problemi*, in "Bullettino dell'Istituto storico italiano per il Medioevo e Archivio muratoriano", XCII (1985-1986), p. 117 e R. Greci, *Bologna nel Duecento*, cit., pp. 520-528.

²¹ ASB, *Codici Miniati*, 34, *Statuti dell'arte della seta*, 1410 e ASB, *Codici Miniati*, 59, *Statuti dell'arte della seta*, 1424-1589.

²² Sulle fortune dei mercanti bolognesi nelle piazze di tutta Europa v. A. Hessel, *Storia della città*, cit., pp. 156-157 ed A. Cionci, V. Montanari, *Formazione, sviluppo*, cit., p. 97.

²³ L. Dal Pane, *Lo "Studio" e l'economia della città*, in G. Rossi (cur.), *Atti del Convegno internazionale di Studi Accursiani* (Bologna, 21-26 ottobre 1963), I, Milano 1968, pp. 49-50.

acconcio, a fare dono di panni di lana ai loro *domini* e a provvedere agli abiti dei bidelli dei dottori che li presentavano²⁴.

È proprio l'ingente giro d'affari che questa compagnia cittadina ebbe fin dalla metà del Duecento a spiegare il precoce ricorso ai prosseneti e, di conseguenza, anche una regolamentazione della loro attività, di cui evidentemente le restanti *artes*, con l'eccezione della lana bisella²⁵, non sentirono la necessità.

L'aggiunta agli *Statuti della società dei mercanti* (1270) non si occupa del compenso spettante ai mediatori, ma solo dei requisiti loro richiesti per poter esercitare la 'professione', vale a dire il giuramento che erano tenuti a rendere e la cauzione – il cui importo, peraltro, non appare indicato – che dovevano versare. Un giuramento che si esplicitò nell'impegno a rispettare il divieto di non mediare scambi per i forestieri, cui si affiancò l'obbligo di denunciare quanti agevolavano tali mercati. La denuncia fu premiata con la metà della sanzione inflitta a chi non rispettava la prescrizione, mentre la restante metà spettava alla società. Il prestare giuramento era *conditio* necessaria per svolgere la *senzeria* in seno all'arte. Pertanto quanti lo rifiutavano ne furono esclusi e per poter esservi riammessi si richiedeva loro una nuova ingente cauzione²⁶, pari a 100 soldi bolognesi²⁷.

La successiva normativa del 1329 in materia risulta notevolmente ampliata, dedicando ai mediatori ben sette rubriche, a riprova dell'importanza che gli scambi di panni di lana continuarono a giocare nella società economica felsinea. Un'importanza tale da spingere i mercanti a richiedere l'ausilio di sensali, la cui attività appare disciplinata con maggior larghezza e con un'attenzione particolare ai confini oltre i quali essi non potevano spingersi, vale a dire i divieti che erano tenuti ad osservare.

Al fine di poter svolgere tale *ministerium* in seno alla corporazione si richiesero due condizioni: i prosseneti, come già nel 1270, dovevano corrispondere ogni anno una imprecisata "bonam et ydoneam securitatem" e, contestualmente, erano tenuti a

²⁴ Per un approfondimento v. A. Sorbelli (cur.), *Il "Liber secretus iuris caesarei" dell'Università di Bologna*, II, 1421-1450. *Con un'introduzione sull'esame nell'Università durante il Medioevo*, Bologna 1942, pp. 101-104; A.I. Pini, "Discere turba volens". *Studenti e vita studentesca a Bologna dalle origini dello Studio alla metà del Trecento*, in G.P. Brizzi e A.I. Pini (curr.), *Studenti e Università degli Studenti a Bologna dal XII al XIX secolo*, Bologna 1988, p. 100 e M. Bellomo, *Saggio sull'Università nell'età del diritto comune*, III ed., Roma 1994, p. 188.

²⁵ V. *infra*, § 2.2.

²⁶ *Statuti della società dei mercanti* (1270), cit., rub. XXVII *De sensallibus*, p. 135.

²⁷ Con un diploma dell'imperatore Enrico VI (12 febbraio 1191) il comune di Bologna fu autorizzato ad istituire una zecca e a coniare monete di valore pari ad 1/3 di quelle imperiali. Il soldo bolognino, di bassa lega e poco peso, equivaleva a 12 denari, mentre la lira era formata da 48 soldi. A partire dal 1236, con diploma di Federico II, fu consentita l'emissione di una moneta di maggior peso, il bolognino grosso, equivalente a 12 bolognini piccoli. Solo a partire dal 1380 a Bologna venne coniato il bolognino d'oro di una lega purissima (la stessa utilizzata per il ducato veneziano) che si affiancava così al bolognino d'argento, coniato in età viscontea (1350). Per un approfondimento delle tematiche relative al valore della moneta bolognese negli anni in esame v. G.B. Salvioni, *Il valore della lira bolognese dalla sua origine alla fine del secolo XV*, in "Atti e Memorie della Regia Deputazione di Storia Patria per la Romagna", s. III, XIV (1902), ora in G.B.S., *Il valore della lira bolognese dalla sua origine alla metà del secolo XVIII*, Prefazione di L. Dal Pane. *Biografie e Indici A.M. e E. Salvioni* (curr.), Bologna 1902-1905 (rist. anast. Torino 1961), pp. 24-120; M. Maragi, *Moneta e credito a Bologna nell'Antichità e nel Medioevo*, Bologna 1981, specie le pp. 129-141 e L. Bellocchi, *Le monete di Bologna*, Bologna 1987.

giurare di osservare gli statuti dell'arte e le sue riformazioni, denunciando altresì quanti non li rispettassero. In assenza di uno dei due requisiti richiesti l'attività era di norma interdetta al *mediator*, il quale, però in via del tutto eccezionale, poteva essere ugualmente autorizzato dalla società²⁸. È ragionevole supposizione, dunque, che le maglie della normativa si allargassero nei confronti di persone di specchiata fama ed ampio credito.

Quanto ai divieti imposti al sensale, si rileva come, all'unico indicato nell'aggiunta duecentesca, se ne affiancassero di nuovi nel '300. In primo luogo gli si vietò di recarsi presso un 'fondaco' straniero – vale a dire un magazzino nel quale si vendevano e si acquistavano merci attinenti all'arte – con chi non fosse iscritto alla corporazione dei mercanti bolognesi e non esercitasse con continuità il mestiere in città. Chi trasgrediva tale norma era punito con una multa assai elevata, pari a 100 soldi bolognesi²⁹. Il disposto si spiega nell'ottica del *favor societatis*, per cui il mediatore non poteva agevolare l'acquisto o la vendita di beni, in specie se si trattava di commerci 'internazionali', a chi non facesse parte della medesima.

Ugualmente deve intendersi la disposizione, prevista sin dal 1319 e rifluita negli statuti *de quibus*, per cui il prosseneta non poteva prestare il proprio *ministerium* in favore della compravendita di merci rientranti nella competenza dell'arte a chi non vi appartenesse e non fosse iscritto alla sua matricola. Il trasgressore, oltre al pagamento di una multa, incorreva nell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione in seno alla corporazione³⁰.

Al sensale fu, inoltre, vietato accedere al 'fondaco' ove già vi fosse un mercante per acquistare o vendere beni della società. La *ratio* di tale norma è evidentemente il desiderio e la volontà che egli non intralciasse il *mercator* nella conclusione di un affare. Chi non rispettava tale divieto incorreva in una sanzione pecuniaria ed il denunciare tale violazione fu un obbligo per gli iscritti all'arte³¹. In via eccezionale, tuttavia, il *mediator* poteva essere ammesso presso un magazzino qualora vi si recasse su richiesta del corporato ed insieme a lui per affiancarlo in una trattativa³².

Occorre puntualizzare come il prosseneta non potesse imporre la propria mediazione, ma questa risultasse consentita solo nel caso in cui fosse il *mercator* a richiederla e con la precisazione che questi potesse portare con sé un solo intermediario per volta. Per la consulenza resa, egli aveva diritto al *proxeneticum*, che doveva essergli corrisposto interamente, senza alcuna frode. Quanti, violando tale disposto, svolgevano ugualmente la senseria erano puniti³³.

Confermando gli statuti del 1270, quelli del 1329 si occupano di mediazione nei contratti con mercanti stranieri, vietando ai sensali, in via generale, di intervenire e di spendere il nome di colui per cui trattavano l'affare, pena una multa. Fu prevista però

²⁸ Statuti della società dei mercanti (1329), cit., rub. *De securitate sensalium et sacramento eorum*, c. 9r.

²⁹ Ivi., rub. *Quod sensales non possint ire ad fondigos*, c. 9r.

³⁰ *Ibid.*

³¹ In questa circostanza la multa ammontava a 10 soldi bolognesi per ciascuna volta (Ivi, rub. *Quod sensales non stent in fondigo dum aliquis mercator esset in eo*, c. 9r.).

³² Ivi, rub. *Quod sensales non possint ire ad fondigos*, c. 9r.

³³ La pena era di 20 soldi bolognesi per ciascuna volta (Ivi, rub. *Quod sensales non vadant ob viam mercatoribus eptoribus ad fondigum pro mercacionibus emendis*, c. 9r.).

una deroga per quel prosseneta che si trovasse nel magazzino del *mercator*, insieme a lui, per vendere le merci, vale a dire esclusivamente nel caso in cui si trattasse di attività di esportazione da parte dell'iscritto alla corporazione³⁴.

Accanto ai molti divieti imposti ai mediatori, tali statuti prevedono anche l'obbligo di registrare qualsiasi affare mediato – sia tra i mercanti della società, sia tra questi ed i mercanti stranieri –, indicando le parti, l'oggetto del contratto e la data in cui si era perfezionato. I prosseneti negligenti nella tenuta delle proprie scritture erano puniti con una multa di importo assai elevato (100 bolognini), seppur solamente indicativo, poiché gli ufficiali della società, considerata la qualità della mancanza, “habeant purum, merum et liberum arbitrium puniendi et condempanandi et exigendi” nei confronti dei trasgressori³⁵.

A differenza del secolo precedente e colmando il silenzio della normativa comunale, quella trecentesca dei mercanti afferma il diritto per i mediatori ad un compenso, calibrato sulla base di un preciso tariffario³⁶, in ragione della qualità dei panni e delle coperte oggetto della compravendita mediata. Chi non rispettava gli importi fissati e veniva retribuito in misura ad essi superiore era multato e, al fine di evitare tale malcostume, si incentivò la sua denuncia, premiando l'accusatore con la metà della pena inflitta, mentre l'altra metà spettava alla società³⁷.

2.2. Arte della lana bisella

Almeno in parte per gli stessi motivi già indicati per la società dei mercanti³⁸ la disciplina del mediatore comparve precocemente negli *Statuti dell'arte della lana bisella*, costituitasi alla metà del Duecento per la realizzazione e la commercializzazione a livello locale di panni e di manufatti di minor pregio qualitativo rispetto a quelli prodotti dalla corporazione della lana³⁹.

Il giuramento vi risulta assai più articolato rispetto a quello che erano chiamati a rendere i sensali *mercatorum*. Esso contemplava una serie di obblighi che tali ‘ausiliari’ del commercio si impegnavano ad osservare: *in primis*, essi dovevano rispettare la volontà degli ufficiali della *societas* e svolgere la *senseria* “bona fide, omni dolo et fraude remota”⁴⁰. È questa una disposizione che si giustifica in considerazione del

³⁴ La multa per chi trasgrediva il divieto ammontava a 10 soldi bolognesi (Ivi, rub. *Quod nullus sensales non vadat ad mercatores forenses ad postam alicuius mercatorum*, c. 9v).

³⁵ Ivi, rub. *Quod sensales teneantur scribere mercata facta per eos*, c. 9v.

³⁶ Per la mediazione nella compravendita di un panno scarlatto od “orexelo” il sensale aveva diritto a 2 soldi bolognesi come compenso; per quella di un panno interamente di lana doveva essere ricompensato con 12 denari bolognesi, mentre se il panno era di mezza lana con 6 denari bolognesi; se oggetto del contratto era una pezza di “buchirana”, vale a dire una tela sottile, la sua provvigione era di 2 denari bolognesi; se si trattava di una coperta di “romaniela” ammontava a 1 denaro piccolo bolognese; se era una coperta di “baldinella” o “buchirana” il *proxeneticum* era di 3 denari piccoli bolognesi, mentre per “rachilinis, balzinellis et stamignis et qualibet alia re” ammontava a 12 denari bolognesi ogni 100 (Ivi, rub. *De solucionibus sensalium*, c. 9v.).

³⁷ La sanzione pecuniaria in tale circostanza ammontava a 10 soldi bolognesi (*Ibid.*).

³⁸ V. *supra*, § 2.1.

³⁹ A. Cionci, V. Montanari, *Formazione, sviluppo*, cit., p. 98.

⁴⁰ *Statuti dell'arte della lana bisella* (1288), cit., rub. IIII. *Sacramentum sensalium*, p. 358.

fatto che la mediazione risultava funzionale a quel mondo mercantile fondato su rapporti di fiducia e di correttezza.

Dalla prescrizione generale il giuramento si cala nel particolare: il prosseneta era tenuto a far sì che andassero a buon fine tutte le vendite di panni e di lana nelle quali interveniva, operando onestamente per entrambi i contraenti, senza usare parole ingannatorie che potessero recare svantaggio ad uno dei due⁴¹. Fu solo il diritto comune a delineare e a sanzionare in tale circostanza una responsabilità per dolo dell'intermediario ogniqualvolta raggirasse le parti per indurle a concludere un contratto⁴². Una responsabilità ancora non esplicitata, seppur sanzionata, in tale normativa.

Si deve sottolineare come, a differenza di quella che fu la *communis opinio* sul punto, la quale – utilizzando una terminologia attuale – identificò l'attività del prosseneta in un'obbligazione di mezzi⁴³, circoscritta al favorire l'incontro tra le parti e al concordare le condizioni di uno specifico negozio senza implicare la sua conclusione, gli statuti in oggetto la qualificarono come un'obbligazione di risultato ed il ricorso al mediatore divenne una garanzia dell'esito positivo della trattativa.

Il sensale si impegnava, inoltre, a non intervenire né a favorire alcuna compravendita con chi, non importava se iscritto o meno alla società, fosse stato trovato in possesso o si sapesse essere solito vendere lana, panni falsi o qualsiasi altro bene che non rispettasse le prescrizioni dettate dagli statuti. Perché questi potesse nuovamente mediare un mercato di beni rientranti nel monopolio dell'arte per il 'cattivo' mercante, era necessario che il medesimo avesse corrisposto la sanzione inflittagli. Il mancato rispetto di tali disposizioni e, dunque, l'esercizio della senseria in maniera fraudolenta ed ingannatoria erano puniti con una multa⁴⁴.

Ancora, il *mediator* giurava di non promuovere alcun contratto per un venditore non appartenente alla corporazione, sotto pena di incorrere in un'analogo sanzione⁴⁵. Una norma quest'ultima che si spiega considerando come egli esercitasse la propria 'professione' in via esclusiva a favore della società della lana bisella, i cui iscritti, pertanto, non doveva pregiudicare, contribuendo ad immettere sul mercato i prodotti della concorrenza.

Il prosseneta, inoltre, non poteva svolgere il proprio *ministerium* a favore di chi, seppur dell'arte, avesse rifiutato il panno commissionato dopo che era stato appositamente confezionato per lui. Tale condotta fu sanzionata con 20 soldi di bolognini, spettanti per metà alla società e per metà al venditore non saldato. Affinché si potesse restituire credibilità all'intermediario coinvolto in un affare con simile esito, gli fu richiesto di prestare un nuovo giuramento⁴⁶. Rientrava, infatti, nell'attività del sensale tutelare il venditore e, dunque, far sì che l'acquirente accettasse la merce e lo

⁴¹ *Ibid.*

⁴² V. *infra*, § 5.

⁴³ Così A. Legnani Annichini, «*Proxeneta est in tractando*», cit., p. 13 e pp. 37-38.

⁴⁴ Per tale trasgressione la multa era di 20 soldi bolognesi (*Statuti dell'arte della lana bisella* (1288), cit., rub. IIII, p. 358).

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Ivi, rub. IIII, pp. 358-359.

saldasse oppure, in via residuale, che gli lasciasse il prodotto realizzato ma gli versasse una somma proporzionata alla quantità del medesimo⁴⁷, quasi a volergli parzialmente risarcire il lavoro svolto.

Il mediatore era, inoltre, tenuto a denunciare qualsiasi mercante alterasse a proprio vantaggio la misura del manufatto oggetto della compravendita, violando il disposto degli statuti e compiendo una truffa. L'eventuale mancata denuncia di tale tipologia di frode fu sanzionata con una multa pari a 5 soldi bolognesi per pezza.

La *senseria*, finalizzata a favorire gli iscritti alla corporazione, implicava che il *prosseneta* si impegnasse affinché l'acquirente corrispondesse integralmente il prezzo convenuto. Qualsiasi comportamento non conforme determinava la perdita della provvigione spettantegli.

In caso di mero errore nella valutazione dell'affare, l'intermediario, quasi chiamato a svolgere la funzione di garante del giusto prezzo, era tenuto a contribuire di persona affinché il venditore ottenesse una somma di denaro congrua. Da ultimo, al *mediator* fu interdetto svolgere il proprio *ministerium* e concludere affari per chiunque risultasse bandito dalla società, pena una multa di 20 soldi bolognesi⁴⁸.

Nel fissare i confini delle varie attività riconducibili all'arte gli statuti prevedevano che il *prosseneta* si impegnasse a non misurare alcun panno del quale trattava la vendita, demandando tale mansione ad appositi misuratori, che non potevano rifiutarsi⁴⁹.

Al *sensale* spettava anche il compito di denunciare per iscritto quanti portassero fuori dall'abitazione del venditore il bene senza averne pagato l'intero prezzo, commettendo pertanto un illecito. La mancata denuncia comportava non solo una sanzione pecuniaria, ma altresì l'interdizione dall'esercizio della *senseria* per un periodo che poteva raggiungere i 6 mesi e l'esclusione dalla società per non aver assolto ai propri doveri⁵⁰.

Chiuso il lungo elenco di obblighi e di divieti spettanti in capo al *prosseneta*, gli statuti illustrano le modalità con cui doveva svolgersi la mediazione nell'ambito della corporazione, stabilendo anzitutto che nella fase di contrattazione il *sensale* non potesse operare da solo, ma dovesse sempre essere affiancato dal venditore oppure da un suo *nunzio*. Secondariamente, *mercator* e *mediator* erano tenuti a recarsi insieme presso l'abitazione dell'acquirente, evidentemente il luogo in cui avveniva la trattativa. Il mancato rispetto di tale prescrizione fu sanzionato con 20 soldi di bolognini, assegnati per metà alla società e per metà all'accusatore⁵¹.

La presenza del venditore al fianco dell'intermediario, tuttavia, poteva essere sostituita da una vera e propria procura a vendere. Se l'incarico risultava già conferito

⁴⁷ Nel caso l'acquirente rifiutasse la merce doveva corrispondere al venditore 2 soldi di bolognini per ciascun braccio di lana commissionato (Ivi, rub. IIII, p. 359).

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ I misuratori dovevano essere retribuiti con un denaro ciascuno dai contraenti e la pena per chi si rifiutava di effettuare la misurazione era di 5 soldi bolognesi per ciascuna volta (Ivi, rub. IIII, p. 360).

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Chiunque ricevesse un *sensale* nell'esercizio della sua attività, senza il venditore di lana bisella, poteva denunciarlo (Ivi, rub. IIII, pp. 359-360).

con lettera dell'iscritto all'arte, perché la medesima potesse essere fatta valere in città, tuttavia, doveva essere 'autenticata' dal notaio della corporazione.

L'ampio giuramento appena delineato doveva essere accompagnato da una cauzione, pari a 25 lire bolognesi, a garanzia del fatto che il mediatore, da un lato, obbedisse al mandato ed agli ordini dei vertici della società per il tempo nel quale avrebbe esercitato l'attività, e, dall'altro, ottemperasse a tutte le eventuali condanne in cui fosse incorso⁵².

Tali disposizioni si comprendono in considerazione del fatto che qualsiasi mercato avente ad oggetto panni e lana bisella, in forza di tali statuti, poteva compiersi solo avvalendosi dell'ausilio di sensali interni alla corporazione, assicurandone così ai medesimi il monopolio. Un monopolio che si giustificava in ragione della cauzione, con la quale gli stessi avallavano il proprio giuramento. Ne conseguiva che il mancato ricorso ai mediatori dell'arte per tali compravendite fosse prassi da condannare e, pertanto, sanzionata con una multa⁵³.

Da ultimo, la normativa dei bisilieri stabilisce in maniera netta il *quantum* dovuto ai prosseneti operanti in seno alla *societas*: 18 denari bolognesi "pro centenario", vale a dire una provvigione pari al 18% del valore dell'affare trattato, consistente nella vendita di una pezza di panno di lana bisella. Provvigione che era tenuto a corrispondere il solo venditore, iscritto alla corporazione, a favore esclusivo del quale il medesimo operava⁵⁴. Ribadendo l'analoga disposizione degli statuti cittadini⁵⁵, quelli in esame precisano che ogniqualevolta il compenso risultasse "ultra mensuram", ossia eccedente il limite indicato, il sensale era passibile di multa⁵⁶.

2.3 Arte della seta

L'industria della seta⁵⁷ si affacciò a Bologna nella prima metà del Duecento grazie

⁵² Ivi, rub. IIII, p. 360.

⁵³ La multa era di 10 soldi bolognesi (Ivi, rub. XXXXVII. *De non faciendum mercatum nisi cum sensalibus*, p. 380).

⁵⁴ Ivi, rub. IIII, p. 359.

⁵⁵ V. *infra*, § 3.

⁵⁶ La sanzione pecuniaria in tale circostanza ammontava a 5 soldi di bolognesi (*Statuti dell'arte della lana bisella* (1288), cit., rub. XXXXVI *De non supragetando pannum et salario sensarie*, p. 380).

⁵⁷ Sulla società della seta v. G. Livi, *I mercanti di seta lucchesi in Bologna nei secoli XIII e XIV. Notizie e documenti*, in "Archivio storico italiano", s. IV, VII (1881), pp. 29-55; N. Morini, *Contributo per una storia delle antiche corporazioni bolognesi di arti e mestieri. L'arte della seta in Bologna*, in *La Provincia di Bologna nell'anno decimo. Monografia statistico-economica, con un'appendice sul consiglio provinciale dell'economia corporativa in Bologna e le istituzioni che lo precedettero ed alcuni capitoli per una storia delle corporazioni in Bologna*, Bologna 1932, pp. 1939-1969; L. Vivarelli, *Il gelso, il filugello e la seta in Bologna e contado nei secoli XIII e XIV*, in "Annali della Società agraria della provincia di Bologna", LXI (1934), pp. 77-102; E. Maserà, *L'opera bianca di Bologna e la sericoltura emiliana*, in "La Mercanzia", IX (1954), pp. 21-24; L. Dal Pane, *La vita economica*, cit., pp. 133-141; P. Montanari, *Il più antico statuto*, cit., pp. 116-159; R.S. Lopez, *La rivoluzione commerciale*, cit., p. 131 e pp. 175-176; L. Grossi, *L'archivio dell'Arte dei tessitori da seta cotta. Un complesso documentario sopravvissuto alle insidie del tempo*, in "Il Carrobbio", XIV (1988), pp. 197-208. Seppur per un periodo successivo v. A. Guenzi, C. Poni, *Un network plurisecolare: acqua e industria a Bologna*, in "Alma Mater Studiorum", I (1988), pp. 233-247; Id., *Mercanti senza archivio. La ricostruzione dell'attività produttiva e del patrimonio di famiglie imprenditoriali tra seta, terra e finanza (Bologna, dalla fine del Seicento al primo Ottocento)*, in

ad un innesto di artigiani provenienti da Lucca⁵⁸, cui, fin dal X secolo, era spettato il primato in tale ambito produttivo. Organizzatasi tardi in associazione di mestiere, l'arte della seta fu favorita da una politica comunale volta ad incentivare lo sviluppo economico, in specie delle manifatture tessili⁵⁹, divenendo il principale settore della produzione cittadina a partire dall'ultimo quarto del Trecento, cui risalgono tre differenti redazioni statutarie che si occupano anche dei prosseneti.

Parzialmente diverse da quelle fino ad ora viste, appaiono le condizioni per l'esercizio della *senseria* nell'ambito della corporazione dei setaioli. Fin dal 1372 i mediatori furono tenuti a versare annualmente una cauzione di 100 lire bolognesi, quale garanzia, al contempo, del diligente svolgimento del *ministerium* e della restituzione del *quantum* in eccedenza rispetto al tariffario previsto per il salario. Presupposti, tuttavia, insufficienti: i sensali, per poter mediare gli affari della società, dovevano anche ricevere l'approvazione dei più alti ufficiali della medesima, che, dunque, si riservava l'ultima parola su tali nomine. Si tratta di condizioni indispensabili, in mancanza delle quali al prosseneta era preclusa la propria attività e qualora la svolgesse ugualmente incorreva in una multa⁶⁰.

La normativa del 1380 aggiunge che il rettore ed i consoli, entro 10 giorni dall'assunzione del proprio ufficio, dovevano fare citare tutti i sensali operanti in seno alla *societas* ed ordinare loro di comportarsi "legaliter et bona fide", ricevendo, a garanzia della correttezza dell'attività, la cauzione prevista. Il mancato versamento di quest'ultima imponeva di procedere nei confronti degli inadempienti, colpendoli con una sanzione pecuniaria, spettante alla corporazione⁶¹.

La disciplina dei prosseneti e della mediazione risulta, infine, più ampia negli statuti del 1398, che aggiungono ulteriori e significative prescrizioni alle molte disposizioni riprese dalle normative precedenti⁶².

Accanto a quanto già previsto per poter svolgere la 'professione', l'ultima redazione statutaria trecentesca richiese altresì che l'aspirante dovesse essere scrutinato, con fave bianche e nere, dalla maggior parte degli iscritti alla società aventi

S. Cavaciocchi (cur.), *La famiglia nell'economia europea secc. XIII-XVIII*, Firenze 2009, pp. 509-516; C. Poni, *Espansione e declino di una grande industria: le filature di seta a Bologna tra XVII e XVIII secolo*, in *Problemi d'acqua a Bologna in età moderna*, Imola 1983; Id., *Per la storia del distretto industriale serico di Bologna (secoli XVI-XIX)*, in "Quaderni storici", LXXIII (1990), pp. 93-163 e Id., *La seta in Italia. Una grande industria prima della rivoluzione industriale*, a cura di V.R. Gruder, E. Leites, R. Scazzieri, Bologna 2009.

⁵⁸ Per un primo inquadramento dell'industria della seta lucchese v. L. Mola, *L'industria della seta a Lucca nel tardo Medioevo: emigrazione della manodopera e creazione di una rete produttiva a Bologna e Venezia*, in S. Cavaciocchi (cur.), *La seta in Europa secc. XIII-XX*, Firenze 1993, pp. 435-459 e B. Dini, *L'industria serica in Italia. Secc. XIII-XV*, in S. Cavaciocchi (cur.), *La seta in Europa*, cit., pp. 91-123.

⁵⁹ Tale politica volta ad incentivare l'industria dei tessuti, favorendo lo sviluppo economico è sottolineata da A. Hessel, *Storia della città*, cit., p. 196; A. Cionci, V. Montanari, *Lo sviluppo dell'arte*, cit., p. 107 e R. Greci, *Bologna nel Duecento*, cit., p. 515.

⁶⁰ Gli *Statuti della società della seta* (1372), cit., rub. *De salario sensalium*, c. 6r, prevedono che la multa, il cui ammontare poteva essere ridotto dal rettore e dai consoli (o dalla maggior parte di loro), fosse di 25 lire bolognesi.

⁶¹ La sanzione pecuniaria ammontava a 20 soldi bolognesi (*Statuti della società della seta* (1380), cit., rub. *De salario sensalium*, c. 6r).

⁶² *Statuti della società della seta* (1398), cit., rub. [22] *Illud quod facere tenentur sensales*, cc. 5v-6r.

una bottega ed ottenere la maggioranza di voti favorevoli. In caso contrario, per un anno, a partire dal giorno dello scrutinio, egli non avrebbe potuto mediare in seno all'arte ed i membri della *societas* che si avvalevano del suo ausilio, "publice vel occulte", incorrevano in una multa⁶³.

Poco dettagliato appare l'elenco delle attività precluse al *mediator* della seta. Questi, secondo il disposto del 1372, non poteva intervenire nel mercato per sé ma solo per altri, purché appartenenti alla corporazione, pena una sanzione pecuniaria (10 lire), che il rettore ed i consoli (o la maggior parte di loro) avevano la facoltà di aumentare o di diminuire; ad essa si aggiunse l'interdizione dalla senseria per l'intero anno⁶⁴. Ancora, fu vietato al sensale di acquistare a scopo di compravendita, di pegno o di altra alienazione, per sé o per altri, alcuna seta o manufatto serico da un discepolo; chi trasgrediva era multato in 25 lire bolognesi per ciascuna volta, riscosse dal Comune⁶⁵. La *ratio* sottesa alla norma è evidentemente quella per cui il mediatore non poteva creare concorrenza tra discepolo e titolare dell'esercizio⁶⁶.

Il successivo statuto del 1380 sul punto contempla solo qualche lieve modifica⁶⁷, mentre assai più ampia fu la gamma di comportamenti vietati al prosseneta della seta a partire dal 1398. Anzitutto, in maniera analoga a quanto già previsto da altre *societates*⁶⁸, gli statuti *de quibus* gli imposero il divieto di prestare la propria attività in favore di chi non appartenesse alla corporazione⁶⁹, con l'evidente intento di avvantaggiare gli iscritti alla medesima. Ancora, fu vietato al sensale di tenere presso di sé, a scopo di compravendita, seta di qualunque condizione che rientrasse nell'oggetto dell'arte⁷⁰. Infine, gli fu precluso di acquistare o di vendere, in qualità di socio di una parte, i 'follicelli', vale a dire i bozzoli, senza aver ottenuto la necessaria licenza dagli ufficiali della seta. Licenza che egli era tenuto a domandare ogniqualvolta volesse comperarli per altri e, in assenza della medesima, non doveva percepire alcun compenso per il suo intervento. Al contrario, nel caso conseguisse tale autorizzazione, il mediatore doveva espressamente dichiarare di non essere compagno di colui per cui acquistava i bozzoli; se contravveniva al detto giuramento era multato⁷¹.

Gli statuti, fin dal 1372, prescrivono per ciascun *mediator* l'obbligo di annotare i contratti per i quali aveva prestato il proprio *ministerium*, indicando (a consoli e rettore),

⁶³ La multa per tale trasgressione era di 5 lire bolognesi per ciascuna volta, spettanti alla società (Ivi, rub. [22], c. 6v).

⁶⁴ La sanzione pecuniaria ammontava a 10 lire bolognesi (*Statuti della società della seta* (1372), cit., rub. *De salario sensalium*, c. 6v).

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Sul divieto di concorrenza tra discepolo e maestro, seppur con riguardo ad una diversa corporazione, v. N. Sarti, *Lo Studium e Genova nel XIII secolo: nuove fonti per vecchi interrogativi*, in Ead., *Tre itinerari di storia giuridica: i manoscritti, i giuristi, gli istituti*, Torino 2007, pp. 59-86.

⁶⁷ Tra queste, ad esempio, che la multa inflitta al sensale per la mediazione nella compravendita di sete e manufatti da un discepolo fosse incassata dalla società anziché dal Comune come previsto nella precedente normativa.

⁶⁸ V. *supra*, §§ 2.1 e 2.2.

⁶⁹ *Statuti della società della seta* (1398), cit., rub. [22], c. 6r.

⁷⁰ Il divieto fu sanzionato con 10 lire bolognesi per ciascuna volta, spettante alla società (*Ibid.*).

⁷¹ Il *quantum* dovuto era di 50 lire per ciascuna volta e spettava all'arte (Ivi, rub. [22], cc. 6r-6v).

entro tre giorni dalla conclusione dell'affare, tutti i beni e le mercanzie della *societas* oggetto della compravendita, la loro qualità e quantità, il prezzo, i nomi del venditore e dell'acquirente⁷². Qualora le parti richiedessero copia della predetta scrittura – *in primis* al fine di poterla utilizzare in giudizio⁷³ –, il sensale doveva fornirla loro prontamente ed in caso di negligenza incorreva in una sanzione pecuniaria⁷⁴.

Nel 1380 si puntualizza che qualora in un affare, avente quale parte un iscritto alla società della seta o la società stessa e quale oggetto un bene spettante e pertinente ad essa, non fosse indicata la moneta con cui l'acquisto doveva essere pagato, il saldo dovesse avvenire con bolognini d'argento. A riguardo si doveva credere alla dichiarazione giurata del prosseneta, se il contratto risultava da lui mediato, diversamente alle parole di quello tra i contraenti che sembrasse più degno di credito alla maggioranza degli ufficiali della corporazione⁷⁵.

Gli *Statuti della società della seta*, infine, definiscono il *quantum* spettante al sensale per l'intermediazione nella compravendita così come nel baratto⁷⁶, calcolandolo in misura percentuale sul valore dell'affare ed implicitamente affermandone la liceità. La disposizione è confermata dalla normativa posteriore⁷⁷, mentre l'ultima redazione trecentesca interviene con alcune puntualizzazioni. In primo luogo, per il mercato mediato il prosseneta non poteva ricevere dalla parte non appartenente alla corporazione una somma superiore ad 1 denaro piccolo per lira, fino ad un massimo di 10 denari, per evitare che questi lo retribuisse con una somma superiore rispetto a quella versata dal corporato e, dunque, l'intermediario fosse tentato di favorirlo a scapito di quest'ultimo. Qualora ottenesse un compenso più elevato, il mediatore incorreva in una pena, spettante alla società, pari al doppio di ciò che aveva avuto in eccesso. In secondo luogo, si precisa che il compenso del sensale per un baratto dovesse essere pari alla metà di quanto avrebbe dovuto ricevere se si fosse trattato di una compravendita⁷⁸.

Per concludere, si deve sottolineare come entrambi gli statuti quattrocenteschi, rispettivamente del 1410 e del 1424 – quest'ultimo sotto un'apposita rub. *Delli sensali* –, riproducano integralmente, senza innovare in alcun modo, la disciplina già fissata per il *mediator* dell'arte della seta nel 1398⁷⁹.

⁷² *Statuti della società della seta* (1372), cit., rub. *De salario sensalium*, c. 6r.

⁷³ Sull'utilizzo quale prova in giudizio delle scritture del sensale v. A. Lattes, *Il diritto commerciale*, cit., pp. 107-108 per il *ius proprium* ed A. Legnani Annichini, «*Proxeneta est in tractando*», cit., pp. 147-152 per il diritto comune.

⁷⁴ La sanzione pecuniaria era pari a 5 lire bolognesi (*Statuti della società della seta* (1372), cit., rub. *De salario sensalium*, cc. 6r-v).

⁷⁵ *Statuti della società della seta* (1380), cit., rub. *De salario sensalium*, c. 6r.

⁷⁶ Il salario dovuto al sensale era calcolato in misura percentuale sul valore dell'affare: per ciascun mercato fino a 100 lire bolognesi egli aveva diritto ad 1 denaro per lira da ciascuna parte; se l'affare era superiore a 100 lire egli aveva diritto a 5 soldi per lira da ciascuna parte. In caso di baratto, invece, se il valore di questo era inferiore a 100 lire gli era dovuto 1 denaro piccolo ogni lira da ciascuna parte, mentre se era superiore a 100 lire aveva diritto a 3 soldi e 9 denari da ciascuna parte (*Statuti della società della seta* (1372), cit., rub. *De salario sensalium*, c. 6r).

⁷⁷ *Statuti della società della seta* (1380), cit., rub. *De salario sensalium*, c. 6r.

⁷⁸ *Statuti della società della seta* (1398), cit., rub. [22], c. 6r.

⁷⁹ *Statuti della società della seta* (1410), cit., cc. 3v-4v e *Statuti della società della seta* (1424), cit., rub. *Delli*

2.4 Arte del cambio

La *societas campsorum*⁸⁰, al pari di quella dei mercanti, fu precocemente avvantaggiata dalla nascita dello *Studium*: la consistente presenza di studenti forestieri in città comportò, infatti, una notevole affluenza di denaro che favorì le speculazioni e le pratiche di cambio. I cambiavalute, che erano anche commercianti di metalli e di pietre preziose, si trasformarono presto in banchieri ed il loro prestigio a Bologna aumentò vertiginosamente.

Stupisce, pertanto, che questa corporazione sia stata l'ultima a regolare i prosseneti, in un momento in cui, peraltro, aveva ormai perso il proprio primato economico all'interno delle mura cittadine. Sono solo gli statuti del 1386, infatti, ad intervenire in materia richiedendo alcune condizioni per poter svolgere la senseria. *In primis* l'aspirante mediatore doveva presentarsi al cospetto del difensore dell'arte e prestare giuramento. Un giuramento assai strutturato che vedeva anzitutto l'impegno a svolgere la propria attività in maniera diligente e sollecita, sempre rispettando la buona fede. Tale impegno si declinava nel restituire e nel consegnare senza indugio agli aventi diritto quanto il sensale si trovava tra le mani in ragione della mediazione, ma anche nel richiedere e nel ricevere il salario nei limiti fissati⁸¹.

Le dichiarazioni giurate del prosseneta dovevano essere accompagnate non solo da una cauzione assai elevata, pari a 100 bolognini d'oro⁸², ma altresì da un fideiussore⁸³, con la precisazione che quest'ultimo non potesse essere un cambiatore esercente la professione a Bologna⁸⁴. Da tale norma si evince come le garanzie richieste per la mediazione di valuta fossero più elevate rispetto a quelle necessarie per la mediazione di beni mobili.

I requisiti richiesti dovevano essere presenti ad inizio anno ed annotati nei libri dell'arte da un notaio della medesima. Solo in presenza di questi presupposti il richiedente poteva esercitare la 'professione' in seno alla società. La normativa aggiunge, inoltre, che incorreva in una multa di importo elevato chiunque, iscritto alla corporazione del cambio o anche solo esercente l'attività, fosse coinvolto in affari ad essa pertinenti con chi non aveva prestato il giuramento e/o versato la cauzione⁸⁵.

Assai pochi i comportamenti preclusi ai sensali dei *campsores*: gli statuti si limitano a

sensali, cc. 14v-15v.

⁸⁰ Le origini e "Petà dell'oro" della *societas campsorum* sono delineate da A.I. Pini, *L'arte del cambio a Bologna nel XIII secolo*, in "L'Archiginnasio", LVII (1962), pp. 20-81 e, di recente, da M. Giansante, *L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale*, Bologna 2008.

⁸¹ *Statuti della società dei cambiatori* (1386), cit., rub. *De iuramento cum satisfactione prestanda a prossenetis seu sensalibus artis cambiï*, c. 17v.

⁸² Ivi, rub. *De iuramento cum satisfactione prestanda a prossenetis seu sensalibus artis cambiï*, cc. 17v-18r.

⁸³ Sulle origini e sulle funzioni di garanzia del fideiussore v. M. Talamanca, *Fideiussione (parte storica)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVII, Milano 1968, pp. 322-345 e F. Briguglio, *Fideiussoribus succurri solet*, Milano 1999.

⁸⁴ *Statuti della società dei cambiatori* (1386), cit., rub. *De iuramento cum satisfactione prestanda a prossenetis seu sensalibus artis cambiï*, c. 18r.

⁸⁵ L'importo della multa, riscossa dalla *societas*, era di 100 soldi bolognesi (*Ibid.*).

prescrivere, e a far giurare, il divieto di stringere società con un cambiatore, come pure di tenere un banco di cambio o di svolgere commerci durante il proprio *ministerium*⁸⁶. Essi intervengono però a stigmatizzare e a sanzionare il 'cattivo' mediatore, declinandosi in due tipologie, peraltro disegnate anche dal diritto comune⁸⁷: colui che teneva condotta fraudolenta nella mediazione di un contratto lecito e colui che, ancor più riprovevole, interveniva in un contratto usurario e, dunque, illecito.

Quanto alla prima fattispecie, chi, in spregio del giuramento, esercitava l'attività con dolo incorreva in una sanzione pecuniaria destinata ad aumentare in caso di recidiva. La multa, mai inferiore a 5 lire bolognesi, veniva determinata dal difensore e dai consoli dell'arte (o dalla maggior parte di loro) in considerazione della qualità del fatto e dell'interesse leso. Essa era raddoppiata qualora il mediatore delinquesse una seconda volta e nel caso in cui il comportamento doloso venisse reiterato una terza volta gli era precluso in perpetuo l'esercizio della senseria in seno alla corporazione del cambio⁸⁸.

Quanti, ignorando tali divieti, ricorrevano all'ausilio del prosseneta interdetto erano multati in 100 soldi bolognesi, spettanti alla società. Si precisò che chiunque fosse a conoscenza di un tale malcostume era tenuto a denunciarlo, ricevendo in cambio 1/3 della somma incassata⁸⁹.

Con riguardo alla seconda fattispecie, gli statuti, con l'evidente scopo di scongiurare il pericolo di usura⁹⁰, vietarono espressamente al sensale di intervenire in un contratto usurario. Tale disposizione non stupisce in considerazione della tipologia di professione svolta dai *campsores*, per i quali il rischio di tali pratiche appariva sempre incombente. La pena inflitta al prosseneta di un negozio illecito ammontava a 100 soldi bolognesi ed era riscossa per metà dalla corporazione e per metà da chi aveva denunciato il reato, contribuendo così ad arginarlo. La disposizione subì però un'eccezione nel caso di banchiere che pubblicamente portasse il segno di usuraio: il *mediator* in tal caso non poteva che essere consapevole del rischio d'usura ed

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ V. *infra*, § 5.

⁸⁸ Ivi, rub. *De iuramento cum satisfactione prestanda a prosenetis seu sensalibus artis cambii*, c. 18r.

⁸⁹ Ivi, rub. *De iuramento cum satisfactione prestanda a prosenetis seu sensalibus artis cambii*, cc. 18r-18v.

⁹⁰ La letteratura in merito è assai vasta, senza pretesa di esaustività si segnalano T.P. Mc Laughlin, *The Teaching of the Canonists on Usury (XII, XIII and XIV Centuries)*, in "Mediaeval Studies", I (1939), pp. 81-147; G. Le Bras, *Usure, II. La doctrine ecclésiastique de l'usure à l'époque classique (XII^e-XV^e siècle)*, in *Dictionnaire de Théologie Catholique*, XV, 2, Paris 1950, coll. 2336-2372; P. Grossi, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, Milano 1960; D. Quagliani, «*Inter Iudeos et Christianos commertia sunt permissa*». 'Questione ebraica' e usura in Baldo degli Ubaldi (c. 1327-1400), in *Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XV)*, Roma 1983, pp. 273-305; Id., *Dal purgatorio al capitalismo. Economia e religione secondo J. Le Goff*, in "Il Pensiero politico", XIX (1987), pp. 383-391; B. Clavero, *Usura. Del uso económico de la religión en la historia*, Madrid 1984; A. Spicciani, *Capitale e interesse: tra mercatura e povertà nei teologi e canonisti dei secoli XIII-XV*, Roma 1990; G. Todeschini, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna*, Bologna 2002, specie le pp. 227-309; C. Gamba, *Licita usura. Giuristi e moralisti tra Medioevo ed Età Moderna*, Roma 2003; A. Landi, *Ad evitandas usuras: ricerche sul contratto di censo nell'Usus modernus Pandectarum*, Roma 2004; D. Quagliani, G. Todeschini e G.M. Varanini (curr.), *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, Roma 2005 e P. Prodi, *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente*, Bologna 2009, pp. 99-104.

evidentemente lo accettava⁹¹.

Con la medesima finalità la normativa impose ai mediatori di notificare agli ufficiali dell'arte quanti tra coloro che avevano un banco di cambio in città erano usurai, pena incorrere nella medesima sanzione pecuniaria⁹².

Si deve sottolineare come, a differenza delle altre corporazioni cittadine, nell'ambito della *societas camporum* non fosse contemplata alcuna attività di documentazione dei contratti mediati, evidentemente perché gli affari aventi ad oggetto valuta avevano già una loro certificazione scritta – la lettera di cambio⁹³ – e, dunque, essa sarebbe risultata superflua.

Anche negli statuti dei cambiatori non manca un dettagliato elenco dei compensi dovuti al mediatore. Questi furono declinati in una quota percentuale sul valore del cambio effettuato, quota che cresceva in considerazione della distanza da Bologna della piazza su cui il medesimo avveniva⁹⁴.

Alla disposizione che prescrisse ai prosseneti di non domandare né ricevere più di quanto loro dovuto secondo il tariffario, fece da contraltare la norma, giurata, che vietò ai cambiatori di retribuirli in misura superiore o di donare loro qualcosa, pena dover corrispondere alla società una multa pari al *quantum* versato in eccesso ed incorrere nella pena di spergiuro⁹⁵.

3. La normativa comunale

I primi superstiti *Statuti del Comune e del Popolo di Bologna*, ricompresi fra gli estremi temporali del 1248 e del 1267⁹⁶, non intestano rubriche al prosseneta ma, laddove

⁹¹ *Statuti della società dei cambiatori* (1386), cit., rub. *De iuramento cum satisfactione prestanda a prossenetis seu sensalibus artis cambiū*, c. 18v.

⁹² La sanzione pecuniaria ammontava a 100 bolognini per ciascuna volta (*Ibid.*).

⁹³ Per un primo inquadramento della lettera di cambio v. G. Cassandro, *Saggi di storia*, cit., in specie i saggi *Vicende storiche della lettera di cambio*, pp. 29-123; *Note minime per la storia del cambio*, pp. 209-235 e *Breve storia della cambiale*, pp. 395-423.

⁹⁴ Egli aveva diritto a 6 denari piccoli da ciascuna parte ogni 100 bolognini, fiorini o ducati d'oro che scambiava in queste od in altre monete d'oro in città. Il compenso spettantigli era, invece, di 12 denari per parte ogni 100 se il cambio avveniva per lettera sulle principali piazze vicine, vale a dire Firenze, Venezia e Milano, od in altri centri della Lombardia, della Tuscia, della Romagna e della marca trevisana. A queste somme dovevano aggiungersi 2 ulteriori soldi per parte ogni 100 se il cambio avveniva in luogo ancora diverso. Infine, egli aveva diritto a 1 denaro piccolo da ciascuna parte per ogni marco d'argento scambiato, indifferentemente da dove si svolgeva il cambio (*Statuti della società dei cambiatori* (1386), cit., rub. *De iuramento cum satisfactione prestanda a prossenetis seu sensalibus artis cambiū*, c. 18v).

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ L. Frati (cur.), *Statuti del comune di Bologna dall'anno 1254 all'anno 1267*, Bologna 1869-1884. Essi rappresentano il frutto della razionalizzazione di 10 successive redazioni (1250, 1252, 1253, ante 1259, 1259, 1262, 1264, 1267), alcune delle quali largamente incomplete e tradite da 12 manoscritti che occupano otto registri della sezione *Statuti*, conservati nel fondo *Governo dell'Archivio del Comune*, presso l'Archivio di Stato di Bologna (v. N. Sarti, *Il paradigma politico*, cit., p. 135). A colmare le difficoltà di comprensione dei criteri editoriali adottati dal Frati, la cui edizione manca di una introduzione critica, è intervenuta G. Fasoli, *Gli statuti di Bologna nell'edizione di L. Frati e la loro formazione*, in "Atti e memorie della regia deputazione di storia patria per le provincie di Romagna", I (1936), pp. 36-60; da ultimo v. R. Rinaldi, *La normativa bolognese del '200: tra la città e il suo contado*, in *Acque di frontiera: principi, comunità e*

riportano il giuramento che i massari erano tenuti a prestare al momento dell'assunzione della carica, prevedono che gli stessi si impegnassero a retribuire quanti rivestivano il ruolo di mediatori in un contratto di mutuo tra Comune e terzi⁹⁷.

La disposizione attesta da un lato, la presenza di tali ausiliari del commercio in città già alla metà del Duecento, e, dall'altro, l'esercizio da parte loro di una specifica attività di mediazione nei mutui in favore del Comune. Si evince, inoltre, come il loro compenso dovesse essere proporzionato all'entità della somma data a prestito ed in specie pari al 5% della medesima.

In considerazione della qualità del mutuatario, si può affermare che i sensali comunali esercitassero il *ministerium* ad un più alto livello rispetto a quelli interni alle corporazioni, svolgendo il ruolo di procacciatori d'affari per l'amministrazione cittadina e, dunque, avendo un'importanza fondamentale nella locale società economica.

Già negli *Ordinamenti sacratì e sacratissimi* del 1288⁹⁸, tuttavia, compare una rubrica *De prosenectis*, da cui si comprende come la principale preoccupazione degli statuari risultasse, anche in questa seconda redazione, fissare il *quantum* dovuto al mediatore. Si tratta di norma articolata dalla quale si ricavano ulteriori indicazioni: anzitutto, fu declinato l'oggetto della senseria, estrinsecantesi in acquisti, vendite e, più genericamente, alienazioni di beni immobili; secondariamente, fu stabilito che la provvigione spettante al prosseneta consistesse in una cifra pari al 15% del valore dell'affare trattato, ripartendo tale onere tra il venditore, tenuto a versare il 10%, e l'acquirente, chiamato a contribuire con il 5%⁹⁹.

Il mancato rispetto di tale soglia – e, dunque, la richiesta da parte del sensale di un compenso reputato spropositato, che, in quanto tale, fu bollato come illecito dal *ius commune*¹⁰⁰ – venne sanzionato dalla medesima norma con una multa elevata. Si precisò, inoltre, che chi accusava o denunciava tale mala condotta aveva diritto a metà della somma riscossa¹⁰¹. La prescrizione coinvolgeva e responsabilizzava la collettività, chiamata a collaborare con la giustizia cittadina ogniqualvolta fosse venuta a conoscenza di un 'cattivo' *mediator*.

Si deve evidenziare come il prosseneta disciplinato in questi statuti comunali fosse esclusivamente quello che interveniva laddove l'oggetto del contratto comportava un giro di denaro rilevante. La sua presenza, in tale circostanza, era garanzia che il valore dell'affare non venisse alterato.

La normativa dell'88 non si occupa dell'intermediazione nella compravendita di beni mobili, forse tacitamente rinviando agli *Statuta* delle singole *artes* cittadine. Si è

governo del territorio nelle terre basse tra Enza e Reno, Bologna 2000, pp. 139-163.

⁹⁷ *Statuti del Comune* (1254-1267), cit., I, rub. XVI *Sacramentum massarii comunis bononiensis*, p. 130. A partire dai successivi statuti del 1288, in tale rubrica, cade qualsiasi menzione dei sensali.

⁹⁸ G. Fasoli e P. Sella (curr.), *Statuti di Bologna dell'anno 1288*, Città del Vaticano 1937-1939, in due volumi.

⁹⁹ *Statuti di Bologna* (1288), cit., II, lib. XII, rub. XXXXVI *De prosenectis*, p. 232.

¹⁰⁰ V. *infra*, § 5.

¹⁰¹ La multa ammontava a 25 lire bolognesi (*Statuti di Bologna* (1288), cit., lib. XII, rub. XXXXVI, p. 232).

constatato, tuttavia, come ciò sia parzialmente vero, in quanto essa risulta disciplinata solo da quelle tra loro cui spettò il primato economico nei secoli in esame¹⁰².

La prima redazione trecentesca degli statuti comunali, datata 1335, al libro IV, rubrica 86 *De prosonetis* ribadisce per la retribuzione dei mediatori immobiliari quanto stabilito nel secolo precedente¹⁰³.

Si riscontra, tuttavia, una novità consistente nella previsione, accanto ad essi, di un'ulteriore categoria di prossenetici: quelli impegnati a propiziare la conclusione di matrimoni¹⁰⁴, da retribuire con una cifra percentuale (9%) rispetto al valore della dote portata dalla moglie al marito. Onere che era a carico di entrambi i coniugi: lo sposo doveva versare 6 soldi e la sposa 3 soldi di bolognesi ogni 100 di dote. Fu, altresì, previsto un tetto massimo, pari ad 800 lire bolognesi, al compenso fissato per il sensale di matrimoni e poco importava se la dote avesse consentito una sua retribuzione più elevata. Chi non rispettava tale limite incorreva in una sanzione pecuniaria e l'eventuale denunciante aveva diritto a metà della somma riscossa¹⁰⁵.

Si tratta di una norma riprodotta fedelmente negli *Statuti del Comune* del 1352 ed in quelli del 1357¹⁰⁶, mentre cade qualsiasi menzione di tale tipologia di mediatore nelle redazioni del 1376 e del 1389¹⁰⁷, successive al cambiamento istituzionale che portò all'affermarsi del governo del popolo a Bologna¹⁰⁸. Tale silenzio può avere due spiegazioni. Da un lato, può essere visto come una conferma del fatto che l'attività finalizzata a far incontrare e conoscere i futuri sposi, connotante in origine la figura del prossenetico, nel XIV secolo non era più la principale, ma solo una delle molteplici circostanze in cui ricorrere al suo ausilio¹⁰⁹. Dall'altro, può giustificarsi considerando che dal 1376 Bologna fu retta dalle *societates artium*, alle quali evidentemente stava più a cuore regolare la senseria nell'ambito delle contrattazioni e meno importava dei sensali di matrimonio, il cui *ministerium* era appannaggio soprattutto del ceto nobile.

¹⁰² V. *supra*, § 2.

¹⁰³ A.L. Trombetti Budriesi (cur.), *Lo Statuto del Comune di Bologna dell'anno 1335*, I, Roma 2008, lib. IV, rub. 86 *De prosonetis*, pp. 290-291, conferma la loro retribuzione in una somma pari al 15% del valore dell'immobile venduto; somma gravante per il 10% sul venditore e per il 5% sull'acquirente.

¹⁰⁴ Tale peculiare declinazione della senseria è accennata in A. Legnani Annichini, «*Proxeneta est in tractando*», cit., pp. 30-36.

¹⁰⁵ La sanzione pecuniaria era di 25 lire bolognesi (*Lo Statuto del Comune* (1335), cit., lib. IV, rub. 86, p. 291).

¹⁰⁶ V. Braidì (cur.), *Gli Statuti del Comune di Bologna degli anni 1352, 1357; 1376, 1389 (Libri I-III)*, I, Bologna 2002, lib. III, rub. 39/lib. III, rub. 45 *De prosonetis*, p. 221.

¹⁰⁷ Ivi, II, lib. III, rub. 26/lib. III, rub. 26 *De prosonetis*, pp. 978-979.

¹⁰⁸ Sull'affermarsi del governo del popolo e sui profondi mutamenti che esso determinò a Bologna v. F. De Bosdari, *Giovanni da Legnano canonista e uomo politico del '300*, in "Atti e memorie della Deputazione di Storia patria per le province di Romagna", s. III, XIX (1901), p. 42; O. Vancini, *La rivolta dei bolognesi al governo dei vicari della Chiesa (1376-1377). L'origine dei tribuni della plebe*, Bologna 1906; G. Tamba, *I documenti del governo del comune bolognese (1116-1512). Lineamenti della struttura istituzionale della città durante il Medioevo*, Bologna 1978, pp. 18-19; R. Dondarini-C. De Angelis, *Da una crisi all'altra (secoli XIV-XVII)*, in F. Bocchi (cur.), *Atlante storico delle città italiane. Bologna*, III, Bologna 1997, pp. 33-34; R. Dondarini, *Bologna medievale nella storia delle città*, Bologna 2000, pp. 280-301; *Gli Statuti del Comune* (1352, 1357; 1376, 1389), cit., I, *Introduzione*, pp. LXXXII-CLI ed A. De Benedictis, *Lo "stato popolare di libertà": pratica di governo e cultura di governo (1376-1506)*, in *Storia di Bologna*, 2, cit., specie le pp. 899-906.

¹⁰⁹ Sul punto v. A. Legnani Annichini, «*Proxeneta est in tractando*», cit., p. 36.

Accanto al mediatore di contratti immobiliari – la cui provvigione non mutò, pur introducendosi una multa per quanti richiedessero compensi superiori¹¹⁰ –, fece la sua comparsa nelle normative comunali della seconda metà del Trecento il prossenetista di mercanzie o di beni mobili. Riguardo a tale categoria di intermediari gli *Statuti del Comune* non intervengono sul compenso, lasciando piena libertà ai singoli statuti corporativi, ma si limitano a proibire al *mediator* di acquistare, per sé o per altri, allo scopo di rivendere, qualsiasi mercanzia oggetto della corporazione in seno alla quale esercitava la propria attività; è questa una prescrizione condivisa dalle normative di settore¹¹¹. La violazione del divieto comportava una sanzione pecuniaria pari alla metà del prezzo stimato oppure del valore della merce o del bene¹¹². L'accertamento di tale trasgressione poteva avvenire in seguito a denuncia ed in tal caso la multa era divisa in parti uguali tra chi accusava ed il Comune. Perché si potesse credere al denunciante, tuttavia, erano richieste determinate condizioni: anzitutto, questi doveva corroborare le proprie parole con il giuramento; inoltre, doveva concorrere un testimone; infine, doveva trattarsi di pena non superiore a 25 lire bolognesi¹¹³.

Gli statuti puntualizzano che doveva intendersi prossenetista di mercanzie e di beni mobili, “per publica vox et fama”, chi era considerato tale secondo il comune sentire – in un crescendo di importanza che va dal generale al particolare – in città, in piazza e, soprattutto, presso il carrobbio di porta Ravegnana¹¹⁴, centro della vita economica bolognese all'epoca in esame. La fama¹¹⁵ era provata mediante quattro testi che dovevano godere di buona considerazione ed avere un'età superiore a 30 anni quale garanzia di maturità¹¹⁶.

Singolare è la circostanza che l'ultima redazione statutaria trecentesca non menzioni l'*Universitas mercatorum, campsorum et artificum*, con la quale, tuttavia, il Comune, a partire dal 1382, divise il potere normativo e giurisdizionale sui sensali.

È solo con la *Provisio contra fallentes* del 1398¹¹⁷ che i XVI Riformatori dello Stato di Libertà – l'ultima magistratura popolare, cui dal 1393 spettò il potere legislativo in

¹¹⁰ La multa era pari a 20 lire bolognesi per ciascuna volta (*Gli Statuti del Comune* (1352, 1357; 1376, 1389), cit., II, lib. III, rub. 26 *De prosonetis*, p. 978).

¹¹¹ V. *supra*, §§. 2.3 e 2.4.

¹¹² *Gli Statuti del Comune* (1352, 1357; 1376, 1389), cit., II, lib. III, rub. 26, p. 978.

¹¹³ Chiunque poteva accusare e denunciare il prossenetista (*Ibid.*).

¹¹⁴ Ivi, II, lib. III, rub. 26, pp. 978-979. Sui luoghi deputati all'economia v. P. Foschi, *Il Liber Terminorum: Piazza Maggiore e Piazza di Porta Ravegnana*, in F. Bocchi (cur.), *I portici di Bologna e l'edilizia civile medievale*, Bologna 1990, pp. 215-219; F. Bocchi, *Trasformazioni urbane a Porta Ravegnana (X-XIII Secolo)*, in R. Scannavini (cur.), *Piazze e Mercati nel centro antico di Bologna. Storia e urbanistica dall'età romana al medioevo, dal rinascimento ai giorni nostri*, Bologna 1993, pp. 11-36 e R. Scannavini, *Bologna: il sistema urbano dei mercati cittadini dal X al XX secolo*, in *Piazze e Mercati*, cit., pp. 44-144.

¹¹⁵ La fama e l'infamia rivestirono un ruolo peculiare all'interno del mondo mercantile che si fondava – e si fonda – su rapporti di fiducia e di correttezza. Per un approfondimento di queste tematiche v. A. Mazzacane, *Infamia (diritto romano e intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXI, Milano 1971, pp. 382-387 e F. Migliorino, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico dei secoli XII e XIII*, Catania 1985.

¹¹⁶ *Gli Statuti del Comune* (1352, 1357; 1376, 1389), cit., II, lib. III, rub. 26, p. 979.

¹¹⁷ ASB, *Comune-Governo, Provisiones*, 305, *Provisio contra fallentes* (29 luglio 1398), cc. 16r-30v.

città¹¹⁸ – si occupano dei mediatori in maniera più larga e non circoscritta al giuramento loro richiesto ed all'entità del compenso loro spettante. Una direzione che venne seguita soltanto due anni più tardi dagli statuari, autori di una nuova *Provisio contra fallentes*¹¹⁹, coeva ai primi statuti pervenutici della Mercanzia¹²⁰.

Entrambi i provvedimenti si aprono con la constatazione di come i prosseneti agevolassero lo 'stocco' fra i mercanti, tanto che la maggior parte delle vendite di merci avveniva utilizzando tale forma di contratto, e di come ciò incidesse sul numero dei fallimenti¹²¹ in città. Si trattava di una vendita effettuata a condizioni fuori mercato allo scopo di procurare un finanziamento: in concreto lo 'stocco' si sostanzava nel trasferimento di un bene mobile o immobile a prezzo maggiorato con l'impegno del mercante venditore a riacquistarlo entro un tempo determinato per la medesima cifra. Ponendo i due contraenti su di un piano non paritario questo era considerato un contratto usurario¹²².

Volendosi arginare questo fenomeno¹²³, le normative fallimentari si preoccupano di regolamentare anche l'attività dei sensali, pur apparendo solo marginalmente collegata alle numerose cessazioni verificatesi.

L'esercizio della senseria fu fin da subito riservato a coloro che risultavano eletti a maggioranza dai consoli mercanteschi¹²⁴. All'inizio del mese di gennaio, infatti, il giudice doveva fare bandire che chiunque per l'anno entrante intendesse esercitare tale attività per una determinata corporazione doveva, entro cinque giorni, porgere in forma scritta il proprio nome ed indicare l'arte per la quale si candidava; i nominativi

¹¹⁸ Su questa magistratura v. A. De Benedictis, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa*, Bologna 1995, pp. 120-125; I. Robertson, *Tyranny under the Mantle of St. Peter. Pope Paul II and Bologna*, Turnhout 2002, pp. 31-47; G. Tamba, *I XVI Riformatori dello stato di libertà nella loro prima esperienza*, in F. Bocchi e G.M. Varanini (curr.), *L'eredità culturale di Gina Fasoli*. Atti del convegno di studi per il centenario della nascita (1905-2005) (Bologna-Bassano del Grappa, 24-25-26 novembre 2005), Roma 2008, pp. 401-460.

¹¹⁹ Il testo della normativa, conservata mutila nel vol. XV degli *Statuti comunali* presso l'ASB, *Comune-Governo, Statuti*, vol. XV, *Provisio contra fallentes* (1400), cc. 23r-33v, è stato da me edito (A. Legnani Annichini, *La giustizia*, cit., pp. 241-254). Un'ulteriore indagine, tuttavia, ha permesso di affermare come la *Provisione di falidi* del 1436, custodita nel fondo *Codici Miniati*, 30 bis, dell'ASB, cc. 63v-80v, rappresenti in realtà lo stesso provvedimento in versione integrale. Su queste *provisiones* v. A. Legnani Annichini, *Il fallimento a Bologna*, cit.

¹²⁰ Per l'edizione di tali statuti, conservati manoscritti presso il locale Archivio di Stato (ASB, *Codici Miniati*, 30), v. A. Legnani Annichini, *La giustizia dei mercanti*, cit., pp. 171-220.

¹²¹ Per un inquadramento generale dell'istituto si rinvia a U. Santarelli, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'Età intermedia*, Padova 1964; C. Pecorella - U. Gualazzini, voce *Fallimento (premessa storica)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVI, Milano 1967, pp. 220-232; A. Sciumè, *Ricerche sul fallimento nel diritto moderno*. I. *Il momento settecentesco*, Milano 1985; F. Migliorino, *Mysteria concursus*, cit.; A. Legnani Annichini, *Il fallimento a Bologna*, cit.; F. Mazzarella, *Fallimento, autonomia contrattuale, impresa: itinerari e figure fra Otto e Novecento*, in F. Di Marzio e F. Macario (curr.), *Autonomia negoziale e crisi d'impresa*, Milano 2010, pp. 161-204 e A. Legnani Annichini e N. Sarti (curr.), *La giurisdizione fallimentare. Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*. Atti del Convegno (Ravenna, 18-19 novembre 2010), Bologna 2011.

¹²² A. Pertile, *Storia del diritto italiano*, cit., IV/II, Torino 1896-1903 (rist. anast. Bologna 1966), p. 549, nt. 14.

¹²³ *Provisio* (1398), cit., rub. [44], cc. 29v-30r e *Provisio* (1400), cit., rub. [37], c. 75v.

¹²⁴ Su questo organo della Mercanzia v. A. Legnani Annichini, *La giustizia*, cit., pp. 57-61.

erano poi votati dai consoli nei cinque giorni successivi¹²⁵. S'intendevano parimenti approvati *ipso facto* coloro che avessero depositato presso il *iudex* una somma di denaro, pari a 100 lire, quale garanzia di un corretto esercizio della 'professione'¹²⁶.

Senza soffermarsi sui requisiti richiesti per svolgere l'attività, limitandosi ad auspicare che i mediatori fossero persone "honeste, bone e fidade e digne de fede"¹²⁷, le provvisioni comunali delineano i divieti e gli obblighi loro imposti.

Fin dal 1398, con il chiaro scopo di evitare la conclusione di contratti usurari, si proibì ai prosseneti di propiziare alcuno scambio di beni mobili acquistati a termine se gli stessi non si trovavano "lialmente" nella disponibilità del compratore (che nel nuovo contratto sarebbe stato venditore a denari) e non fossero stati sottoposti al regolare controllo del peso o della qualità. Chi contravveniva a tale disposizione incorreva in una multa proporzionata al valore della merce oggetto del negozio illecito. Si precisa che il sensale non poteva vendere a denaro o barattare, né per sé né per altri, i beni o le merci già vendute a termine nei quattro giorni precedenti, pena la medesima multa¹²⁸, mentre il venditore non poteva riacquistare a denari o barattare le stesse mercanzie nei quindici giorni successivi. Il mercato fatto senza rispettare tale prescrizione non era valido e chi lo aveva concluso incorreva in una sanzione pecuniaria¹²⁹.

Al mediatore fu altresì vietato custodire beni o merci in alcun magazzino, proprio od affittato da altri per lui, pena una multa, nella quale incorreva insieme all'eventuale custode. Chi accusava o denunciava, "in palexe e in ascosto", conseguiva il diritto ad un terzo della condanna, mentre il restante era diviso tra il giudice ed il Comune. Il nome del denunciante doveva risultare da scrittura del magistrato e qualora questi tentasse di frodarlo era punito nel doppio della pena e privato dell'ufficio¹³⁰.

Se i divieti imposti a tali ausiliari del commercio appaiono molteplici, le provvisioni comunali disciplinano, com'era già dal Trecento, un solo obbligo a loro carico: quello di annotare in appositi registri i contratti mediati.

Nell'esercizio della 'professione', infatti, ciascun sensale doveva tenere un libro, ordinatamente scritto ed intitolato secondo la forma prescritta¹³¹, nel quale registrare tutti i mercati conclusi grazie al suo intervento, indicando il giorno ed il mese in cui si erano svolti, i testimoni nel caso vi fossero, i nomi delle parti, quelli di eventuali

¹²⁵ Il bando doveva gridarsi presso l'"audientia" dei mercanti, il carrobbio, il trebbo di porta Ravegnana, il trebbo del mercato di mezzo, il trebbo degli orefici e in tutti i luoghi dei mercanti (*Provisio* (1398), cit., rub. [45], cc. 29v-30r e *Provisio* (1400), cit., rub. [37], c. 76r).

¹²⁶ *Provisio* (1398), cit., rub. [44], c. 29v e *Provisio* (1400), cit., rub. [37], c. 75v.

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ La multa ammontava a 3 soldi per lira (*Provisio* (1398), cit., rub. [46], c. 30v e *Provisio* (1400), cit., rub. [39], c. 76r).

¹²⁹ La sanzione pecuniaria era di 3 soldi per ciascuna lira del valore del bene (*Provisio* (1398), cit., rub. [47], c. 30v e *Provisio* (1400), cit., rubb. [39]-[40], cc. 76r-76v).

¹³⁰ La multa era pari a 3 soldi per lira del valore di ciascun bene o merce tenuta contro la forma prescritta da questa normativa (*Provisio* (1398), cit., rub. [48], c. 31r e *Provisio* (1400), cit., rub. [41], c. 76v).

¹³¹ Questa l'intitolazione richiesta: "Questo è lo libro de mi tale sensale, in lo quale scrivo e scriverò tute le merchadantie e barati e altri facti, li quali per mi se farano tra li merchadanti in lo presente anno, di e mixi infrascripti" (*Provisio* (1398), cit., rub. [44], c. 30r e *Provisio* (1400), cit., rub. [37], c. 75v).

fideiussori o di altre persone intervenute e tutte le attività compiute in ragione del commercio o del baratto, in modo da risultare chiaro che il negozio concluso fosse lecito. Se tali scritture non davano adito a “suspicionem de umbra aliqua de bescaçaria né stocho” secondo l’arbitrio del giudice e della maggior parte dei consoli mercantileschi, si doveva attribuire loro piena fede, a meno che non si provasse il contrario¹³².

Nel caso in cui il prossenetista mediasse per sé o per altri un contratto illecito oppure registrasse in forma non veritiera gli affari di cui era stato intermediario, e dunque, commettesse un reato, cadeva nell’interdizione perpetua dalla senseria e, qualora continuasse a svolgerla, incorreva in una multa di 100 lire per ogni negozio concluso, il quale non aveva valore *ipso iure*. Se poi il sensale era colto in flagrante, dietro ordine del magistrato, doveva restare tutto il giorno presso il carrobbio, sotto la loggia dei mercanti, indossando il particolare cappello simbolo dell’infamia. Chiunque poteva accusare e denunciare, anche in segreto, coloro che contraffacevano le proprie scritture, conseguendo il diritto ad un quarto della multa riscossa, mentre un altro quarto spettava al giudice e la restante metà al Comune¹³³.

Chiude questa rassegna di fonti normative comunali l’ultima redazione degli statuti, risalente alla metà del XV secolo (1454)¹³⁴ e destinata a rimanere in vigore a Bologna, seppur integrata ed ampliata da provvigioni, fino al 1796. Essa, alla rub. 105 *De proxenetis, sensalibus, et cuzonibus equorum, et mulorum. Et de modo revocandi alienationes ex certis vitiis, morbis, et defectibus ipsorum, et infra quae tempora*, disciplina la figura del mediatore, riprendendo ed ampliando le disposizioni precedenti¹³⁵.

Anzitutto, gli statuti *de quibus* ridefiniscono la provvigione spettante al prossenetista di beni immobili secondo un preciso tariffario e con la precisazione – come già nei secoli XIII e XIV – che questa dovesse essere corrisposta per i 2/3 dal venditore e per 1/3 dall’acquirente¹³⁶. Chi, in spregio a tale norma, riceveva un salario più alto era punito con una multa inferiore rispetto alle redazioni statutarie trecentesche¹³⁷, quasi ad indicare una minor gravità di tale comportamento e, dunque, una minor severità nel sanzionarlo.

Immutata fu la norma che vietò ai sensali di mercanzie e di beni mobili di mediare una compravendita per se stessi, mentre alcuni aggiornamenti si ebbero, invece, con

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Provisio* (1398), cit., rub. [44], c. 30r e *Provisio* (1400), cit., rub. [37], c. 76r.

¹³⁴ *Statuta civilia, et criminalia civitatis Bononiae. Rubricis non antea impressis, provisionibus, ac litteris apostolicis, jam extravagantibus aucta, Summariis, et indicibus illustrata, edidit Comes Philippus Carolus Saccus nobilis Bononiensis J.U.D. collegiatus. Opus in duo distributum volumina, quorum alterum continet Statuta civilia, et criminalia cum Indicibus rubricarum, et rerum; alterum Provisiones, Litteras Apostolicas, ac Diplomata Imperialia, cum Indicibus argumentorum, et rerum, I, Bononiae 1735.*

¹³⁵ Ivi, rub. CV *De proxenetis, sensalibus, et cuzonibus equorum, et mulorum. Et de modo revocandi alienationes ex certis vitiis, morbis, et defectibus ipsorum, et infra quae tempora*, cc. 245-247.

¹³⁶ Se il valore dell’affare era compreso tra 25 e 100 lire bolognesi, il compenso del sensale ammontava a 6 denari bolognesi per lira; tra 100 e 300 lire bolognesi, lo stesso era pari a 4 denari bolognesi per lira; tra 300 e 600 lire bolognesi era di 3 denari bolognesi per lira; tra 600 e 1000 lire bolognesi era di 2 denari bolognesi e mezzo per lira; tra 1000 e 2000 lire bolognesi, il *proxeneticum* era di 15 lire bolognesi e se era superiore a 2000 lire bolognesi, al mediatore spettavano 2 denari bolognesi per lira (Ivi, rub. CV, c. 246).

¹³⁷ La sanzione pecuniaria ammontava a 20 lire bolognesi (*Ibid.*).

riguardo a chi dovesse intendersi *mediator*. Alle quattro persone chiamate a testimoniare sulla sua buona fama si richiese, infatti, accanto ad un'età superiore a 30 anni e ad un'alta considerazione, di promettere e di prestare garanzia secondo la forma indicata per il prosseneta dagli statuti dell'*Universitas mercatorum, campsororum et artificum*¹³⁸.

La normativa comunale del 1454, accanto ai sensali di merci, si occupa anche dei 'cuzoni', vale a dire i mediatori di compravendite aventi ad oggetto animali. Essi non potevano, a proprio nome o per sé, acquistare o vendere cavalli, mule e muli, né in casa né nella stalla, propria od affittata, se non allo scopo di curarli o di conservarli per il proprio uso personale e non commerciale. Sono casi eccezionali nei quali fu consentito al prosseneta tenere l'animale presso di sé. Diversamente chi violava tale norma incorreva in una sanzione pecuniaria pari alla metà del prezzo o del valore del cavallo o del mulo; pena spettante per metà al denunciante e per metà alla camera del Comune. Vi era la presunzione che il 'cuzone' avesse acquistato in proprio ogniqualvolta nella sua stalla fossero ritrovati cavalli o muli ed in tale ipotesi egli incorreva nella pena predetta. Si precisò che perché fosse creduto al denunciante era necessario che le sue parole fossero avallate da un teste oppure dal giuramento del venditore.

La normativa puntualizza che con il termine 'cuzone' o 'marescalco' doveva intendersi solo chi aveva prestato cauzione presso il giudice della Mercanzia, secondo la forma indicata dagli statuti della medesima, laddove parlano del mediatore¹³⁹.

Da segnalare, infine, come faccia la sua comparsa nella normativa cittadina una nuova questione, peraltro da tempo oggetto della riflessione dei dottori di diritto comune¹⁴⁰, vale a dire la testimonianza in giudizio del *mediator*. Si stabilisce che, indipendentemente dalla merce che trattava, questi non potesse essere ammesso a testimoniare in giudizio *pro* o *contra* uno dei contraenti sull'affare da lui mediato e, qualora lo facesse, la sua testimonianza era nulla e invalida *ipso iure*. Il principio generale, tuttavia, subiva una deroga ogniqualvolta il sensale fosse prodotto o accettato quale teste da entrambe le parti¹⁴¹. Fu questa, peraltro, la principale eccezione al generale divieto di testimoniare imposto al prosseneta, individuata anche dal *ius commune*¹⁴².

4. Gli statuti della Mercanzia

Il XV secolo, come anticipato, vide la comparsa sulla scena giuridica bolognese di un nuovo attore, l'*Universitas mercatorum, campsororum et artificum*, che, facendo proprie ed integrando precedenti disposizioni di alcuni statuti corporativi, delineò una disciplina comune per i sensali delle principali *societates*.

Se le *provisiones* comunali non si soffermano sui requisiti richiesti per svolgere la funzione mediatrice, è la prima normativa mercantile a stabilire che essi dovessero essere cittadini ed in numero di almeno due per ciascuna delle dodici principali arti che

¹³⁸ *Ibid.* Gli statuti comunali, peraltro, rinviano a *Statuti* (1436), rub. [32], cit., p. 221.

¹³⁹ *Ivi*, rub. CV, c. 246.

¹⁴⁰ *V. infra*, § 5.

¹⁴¹ *Statuta civilia, et criminalia* (1454), cit., rub. CV, c. 247.

¹⁴² *V. infra*, § 5.

partecipavano alla gestione della Mercanzia¹⁴³.

La disposizione comunale per cui ai prosseneti scelti dai consoli dovevano equipararsi quelli che avessero versato la cauzione presso il giudice¹⁴⁴ non trova spazio negli statuti mercantili del 1400 – come pure nei successivi –, i quali richiedono, invece, tassativamente, che all’inizio del mandato del giudice i mediatori eletti si presentassero dinanzi a lui per prestare giuramento di adempiere in maniera leale ai doveri del proprio ufficio, di osservare la normativa e di rispettare alcuni divieti. Essi dovevano, inoltre, avallare le proprie parole con un’elevata cauzione, ottenendo così una sorta di investitura da parte della pubblica autorità¹⁴⁵. A partire dal ’36, infine, la scelta dei sensali non fu più elettiva, ma divenne di competenza del supremo magistrato dell’*Universitas* ed il loro giuramento, più ampio di quello fissato dalla normativa precedente¹⁴⁶, doveva essere registrato da un notaio nel libro straordinario¹⁴⁷ del Foro dei mercanti¹⁴⁸.

È, ancora, tale normativa a liberalizzare la professione, permettendo al sensale di esercitare la propria attività in favore di ciascuna arte¹⁴⁹, diversamente da quanto previsto dalle disposizioni del 1400, espressamente abrogate, che la consentivano a vantaggio di una sola determinata corporazione¹⁵⁰.

Gli statuti quattrocenteschi della Mercanzia non contemplano la dettagliata casistica di divieti ed obblighi elencati dalle *provisiones* comunali, ma si limitano a vietare ai *mediatores* di svolgere qualsiasi attività di commercio, pena una sanzione pecuniaria di 25 lire di bolognini, cui doveva provvedere a dare pubblicità il *iudex* facendo gridare il nome del reo nei luoghi usuali¹⁵¹. Lo stesso magistrato era incaricato della ricerca e della condanna alla pena sopraddetta di chiunque infrangesse tale divieto e, qualora vi fosse un accusatore, questi aveva diritto a metà della multa riscossa, mentre la restante metà doveva attribuirsi all’*Universitas* dopo che ne era stata detratta la retribuzione spettante al giudice¹⁵².

La normativa del 1436, oltre a ribadire il dettato della precedente, introduce due

¹⁴³ *Statuti* (1400), rub. [30], cit., pp. 90-91. Le dodici arti *de quibus* erano quelle di mercanti, cambiatori, strazzaroli, setaioli, bombasari, speziali, orefici, lavoratori della lana gentile, beccai, merciai, fabbri e callegari.

¹⁴⁴ V. *supra*, § 3.

¹⁴⁵ La cauzione era di 100 lire di bolognini (*Statuti* (1400), rub. [30], cit., p. 211 e *Statuti* (1436), rub. [32], cit., p. 221).

¹⁴⁶ *Statuti* (1436), rub. [32], cit., pp. 221-222.

¹⁴⁷ Si trattava del volume in cui i notai dovevano registrare le elezioni di tutti gli ufficiali della Mercanzia e le cauzioni che gli stessi erano tenuti a versare. Sui libri dei notai dell’*Universitas* v. A. Legnani Annichini, *La Mercanzia*, cit., p. 59.

¹⁴⁸ *Statuti* (1436), rub. [32], cit., pp. 221-222.

¹⁴⁹ Ivi, rub. [32], cit., pp. 223-224.

¹⁵⁰ *Statuti* (1400), rub. [30], cit., p. 211.

¹⁵¹ *Ibid.* In merito a tale divieto v. A. Pertile, *Storia del diritto*, cit., IV, p. 694 e A. Lattes, *Il diritto commerciale*, cit., p. 107, che rileva come esso fosse assoluto ed i sensali non potessero esercitare l’attività commerciale in alcun modo: né in società con mercanti, né per proprio conto, né per conto altrui, né per singole operazioni e nemmeno al di fuori di botteghe.

¹⁵² Il giudice aveva diritto ad un compenso pari a 2 soldi di bolognini per ciascuna lira (*Statuti* (1400), rub. [30], cit., p. 211).

ulteriori comportamenti preclusi ai prosseneti, consistenti rispettivamente nel riunirsi in compagnia tra loro o con altri e nell'intervenire in contratti usurari. I trasgressori erano puniti con sanzioni pecuniarie applicabili dal collegio giudicante¹⁵³, che, “considerando la condicione dele persone et lo delicto”, poteva aggiungervi l'ulteriore pena dell'interdizione dalla senseria. Le sanzioni erano riscosse dal *index* e divise tra la camera della Mercanzia ed il denunciante, che poteva rimanere segreto¹⁵⁴. Per una maggiore pubblicità e a garanzia di una più ampia conoscenza di quanto statuito si prevede che questa disposizione venisse bandita pubblicamente per la città¹⁵⁵.

Confermando la coeva normativa comunale, gli statuti mercantili stabiliscono l'obbligo per i sensali di registrare tutti gli affari mediati, con la precisazione che i loro libri dovessero essere intitolati allo stesso modo di quelli dei mercanti¹⁵⁶. I successivi statuti del '36 specificano che tali registri dovevano essere redatti con le medesime modalità indicate per il *Libro giornale* dei notai, vale a dire scrittura corsiva, forma abbreviata e lingua volgare, con l'accortezza di non lasciare alcuno spazio bianco, pena una multa¹⁵⁷. Fin dal 1400 si stabilì che qualora un atto mediato da un prosseneta non risultasse annotato nei suoi libri, questi dovesse essere punito con una sanzione pecuniaria, da dividersi tra accusatore, camerlengo e giudice¹⁵⁸. Nel complesso si tratta di prescrizioni puntigliose, spiegabili alla luce del fatto che le scritture dei mediatori avevano valore probatorio in giudizio¹⁵⁹.

Il sensale, dal 1436, non si limitò a registrare i contratti, ma fu obbligato, altresì, a darne copia, avente la medesima valenza probatoria, ad entrambe le parti, incorrendo altrimenti in una sanzione pecuniaria¹⁶⁰. Qualora poi la copia risultasse differente dall'originale, faceva fede l'*exemplar*¹⁶¹ ed egli era tenuto a risarcire danni ed interessi a colui contro cui quella veniva utilizzata¹⁶².

¹⁵³ L'acquisto di mercanzie o di animali era sanzionato con 5 soldi bolognesi per lira del valore del bene acquistato; lo stocco era multato in 25 lire bolognesi e la partecipazione ad una compagnia in 100 lire bolognesi (*Statuti* (1436), rub. [32], cit., pp. 221-222).

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Ivi, rub. [32], cit., pp. 222-223.

¹⁵⁶ Questa l'intitolazione richiesta: “Al nome di Dio, amen. Questo libro è de mi tale” (*Statuti* (1400), rub. [30], cit., p. 211 e rub. [19], cit., p. 200). Dal 1436 si precisò che il registro dovesse essere intitolato da uno dei notai cittadini (*Statuti* (1436), rub. [32], cit., p. 223). Per un approfondimento sui libri dei mercanti v. M. Fortunati, *Scrittura e prova. I libri di commercio nel diritto medievale e moderno*, Roma 1996.

¹⁵⁷ *Statuti* (1436), rub. [32], cit., p. 223. Sui due libri che i notai del Foro, ad imitazione di quanto facevano quelli comunali, dovevano tenere: quello delle imbreviature, in cui annotare gli estremi del documento, e quello in cui registrare gli atti definitivi, v. L. Goldschmidt, *Storia universale del diritto commerciale*, cit., pp. 194-196; F. Boris, *Il Foro dei Mercanti*, cit., p. 326; G. Tamba, *Teoria e pratica della «Commissione notarile» a Bologna nell'età comunale*, Bologna 1991 e Id., *Una corporazione per il potere. Il notariato a Bologna in età comunale*, Bologna 1998, pp. 38-41.

¹⁵⁸ La multa, inizialmente di 20 soldi di bolognesi (*Statuti* (1400), rub. [30], cit., p. 211), fu elevata a 5 lire nel 1436 (*Statuti* (1436), rub. [32], cit., p. 223).

¹⁵⁹ V. A. Lattes, *Il diritto commerciale*, cit., pp. 107-108.

¹⁶⁰ La multa era di 5 lire di bolognesi (*Statuti* (1436), rub. [32], cit., p. 223).

¹⁶¹ Sulla preminenza in sede probatoria dell'*exemplar* – secondo la definizione rolandiniana “originalis scriptura, genus videtur ex quo generatur, et sumitur exemplum” – sull'*exemplum* che “sumptum est ex scriptura exemplata”, v. N. Sarti, *Publicare-Exemplare-Reficere. Il documento notarile nella teoria e nella*

Venendo, da ultimo, all'entità della retribuzione spettante al *mediator*, essa fu rimessa alla volontà delle diverse corporazioni cittadine e, pertanto, variò a seconda del settore in cui ciascuna di esse operava¹⁶³, come del resto era stato anche nei secoli precedenti. Tutt'al contrario a partire dal '36, quando tale ausiliario del commercio poté esercitare la propria attività in favore di qualsivoglia arte¹⁶⁴, la normativa mercantile fissò un preciso tariffario sulla base del quale egli doveva essere retribuito per ciascun atto nel quale interveniva¹⁶⁵, lasciando, tuttavia, alle singole *societates* la decisione circa il *quantum* dovutogli per la mediazione nella vendita di una determinata merce.

5. Il diritto comune

Al fine di delineare un quadro esaustivo della disciplina del *prosseneta* a Bologna tra XIII e XV secolo è opportuno considerare, da ultimo, la dottrina di diritto comune, che si formò parallelamente alle fonti di *ius proprium* e che con esse divise la scena giuridica fino all'età delle codificazioni. Una dottrina dalla duplice valenza, modellistica e sussidiaria, che talvolta fece proprie le norme statutarie, talaltra le ispirò, altre volte ancora intervenne su aspetti della *senzeria* ad esse estranei, contribuendo ad individuare e a delimitare i profili giuridici del 'professionista' *de quo*.

Una prima questione di cui si occuparono i giuristi, in specie i glossatori, fu l'identificazione e la delimitazione della categoria dei *mediatores*. Questi vennero definiti in considerazione dell'attività che prestavano e, dunque, osservando il mondo della prassi.

Se i contorni della figura iniziarono ad essere delineati già dalle fonti preaccursiane¹⁶⁶, fu Accursio († ante settembre 1262) ad offrirne una triplice

prassi del XIII secolo, in G. Tamba (cur.), *Rolandino e l'ars notaria da Bologna all'Europa*. Atti del Convegno Internazionale di studi storici sulla figura e l'opera di Rolandino (Bologna, 9-10 ottobre 2000), Milano 2002, pp. 648-665.

¹⁶² *Statuti* (1436), rub. [32], cit., p. 223.

¹⁶³ *Statuti* (1400), rub. [30], cit., p. 211.

¹⁶⁴ *Statuti* (1436), rub. [32], cit., pp. 223-224.

¹⁶⁵ Per la mediazione in una vendita di immobili di valore inferiore a lire 500, il *senziale* aveva diritto quale compenso ad 1 soldo ogni 100 lire da ciascuna parte, mentre se il valore dell'immobile era superiore a lire 500, il *proxeneticum* era di 1 soldo per ogni 100 lire (fino alle 500) e 1/2 soldo ogni 100 lire (oltre le 500) da ciascuna parte. Per il suo intervento in una pigione o affitto, il *prosseneta* aveva diritto a 6 denari per ciascuna lira dell'affitto, corrisposti dal locatore, mentre se lo stesso concerneva un deposito, gli spettava 1 soldo al mese (cioè 6 denari per parte) ogni 100 ducati. La *senzeria* resa per un'attività cambiaria fuori da Bologna ma nella penisola italiana, era remunerata con 1 soldo ogni 100 ducati, mentre se avveniva fuori dall'Italia, con 2 soldi (uno per parte) ogni 100 ducati. Il mediatore di una vendita di animali di valore inferiore a 10 fiorini, era remunerato in 1 soldo per fiorino dal venditore, mentre se il valore di tale vendita era superiore a 10 fiorini, in 1 soldo per fiorino (fino a 10) e 6 denari per fiorino (oltre i 10) dal venditore. Se prestava la sua attività in una vendita di mercanzie e beni mobili, il *quantum* spettante al *senziale* era rimesso alle singole arti cittadine. Se le parti concludevano il contratto senza il mediatore che le aveva messe in contatto, questi aveva comunque diritto alla metà del compenso che gli sarebbe spettato se avesse portato a termine la trattativa (Ivi, rub. [32], cit., pp. 224-225).

¹⁶⁶ Irnerius, *Summa Codicis*, in H. Fitting (cur.), *Summa Codicis des Irnerius mit einer Einleitung*, Berlin 1894,

definizione. Più specifica e circoscritta era quella fornita nel Codice, dove si afferma che il *proxeneta* era colui che contrattava “sponsalibus et arrhis sponsalitiis”¹⁶⁷. Di più ampio respiro era quella resa nel Digesto, dove con tale termine si indica chi ricercava la volontà di alcuni, indifferentemente, *ad munera*, per concludere un contratto, per stringere amicizie o per cose simili¹⁶⁸. Più vaga, infine, era quella offerta nella glossa “prohibitione” alla Novella 90, che si limita a ricordare come il sensale ricercasse la *voluntas partium* e ad aggiungere che il suo ufficio si estrinsecava in molteplici attività, per la determinazione delle quali rinviava a quanto affermato in altra sede dalla compilazione giustiniana¹⁶⁹.

Spettò a Francesco d’Accursio († 1293), specificando la glossa paterna, elencare nel modo più completo i numerosi compiti di mediazione che il *prosseneta* era chiamato a svolgere: prestazioni dirette a stringere amicizie, a celebrare matrimoni, a trovare consiglieri, a concludere compravendite e contratti¹⁷⁰. Ne scaturì un quadro della *senseria* vario e connotato da molteplici mansioni aventi tutte come denominatore comune il ruolo di intermediario tra due parti, affinché le stesse potessero trarre dall’incontro un reciproco vantaggio. Si deve sottolineare come fossero tutte attività che sottintendevano quella componente di fiducia, che ancor oggi i contraenti ripongono nei confronti di quel terzo ‘affidabile’ cui rimettono la concertazione di un determinato affare.

Definire chi fossero i sensali si rivelò un problema secondario nei primi commentatori, i quali preferirono rivolgere la propria riflessione verso altre problematiche reputate di maggior interesse. Fu, tuttavia, proprio un commentatore, il perugino Baldo degli Ubaldi († 1400), ad affermare che la professione mediatoria “est non concludere, sed tractare”¹⁷¹, vale a dire una mera obbligazione di mezzi.

lib. V, tit. *de sponsalibus et arrhis sponsalitiis et proxenetis* (C. 5, 1), c. 136; Rogerius, *Summa Codicis*, in G.B. Palmieri (cur.), *Scripta Anecdota Glossatorum*, Bononiae 1913, lib. V, tit. *de sponsalibus et arrhis sponsalitiis et proxenetis* (C. 5, 1), cc. 136-137; Placentinus, *In Codicis Domini Iustiniani Sacratissimi Principi ex repetita praelectione libros IX Summa, Ante 400 ferme annos conscripta, et nunc primum in lucem aedita*, Moguntiae 1536 (rist. anast. Torino 1962), lib. V, tit. *de sponsalibus et arrhis sponsalitiis et proxenetis* (C. 5, 1), c. 193 ed Azo, *Summa Codicis*, Lugduni 1583, lib. V, tit. *de sponsalibus et arrhis sponsalitiis et proxenetis* (C. 5, 1), c. 102v.

¹⁶⁷ Gl. *ad rubricam a Codex*, tit. *de sponsalibus et arrhis sponsalitiis et proxenetis* (C. 5, 1), col. 783 (per le citazioni dal *Corpus Iuris Civilis* si è seguita l’edizione Lugduni 1558-1560).

¹⁶⁸ Gl. *ad rubricam a Digestum Novum*, tit. *de proxenetis, et proxenetis* (D. 50, 14), col. 1623.

¹⁶⁹ Gl. “prohibitione” ad *Auth. de testibus* (Nov. 90 = Coll. VII, tit. 2), § *Quoniam vero*, col. 310, che, per le attività del mediatore, rinvia puntualmente a *Digestum Novum*, tit. *De proxenetis*, l. *Si proxeneta* e l. *De proxenetico* (D. 50, 14, 2 e 3), cit., ma anche ad alcuni frammenti che riproducono *ad sensum* le implicazioni della *senseria*, vale a dire *Auth. de instrumentorum cautela et fide, et primum de deposito, et mutuo, et aliis documentis privatim quidem scriptis, habentibus autem testes, et de non habentibus testes, et de instrumentis publice confectis, et de collationibus manus propriae scripturae, ed de expositis instrumentis ab illiteratis aut paucas litteras scientibus, et de non scriptis contractibus, et de contractibus usque ad unam libram auri, et de contractibus, qui in agris fiunt, et ut in documentis et contractibus futuris locum habeat*, § *Si vero* (Nov. 73 = Coll. VI, tit. 3) e *Digestum Vetus*, tit. *de actionibus emti et venditi*, l. *Si ea res*, § *Et non solum* (D. 19, 1, 31[32], 1).

¹⁷⁰ *Casus a l. De proxenetico* (D. 50, 14, 3), cit., col. 1624.

¹⁷¹ Baldus de Ubaldis, *In IIII et V Codicis librum Commentaria*, Venetiis 1615, tit. *si quis alteri vel sibi, l. Multum* (C. 4, 50, 6), c. 125r.

Già con la *Magna Glossa*, peraltro, avevano fatto la loro comparsa presso la più autorevole dottrina giuridica anche quei limiti che il *mediator*, nell'esercizio della sua attività, era tenuto ad osservare: un limite generico rappresentato dal rispetto del "modus proxenetae"¹⁷², vale a dire un comportamento ragionevole ed onesto, cui si aggiungevano due limiti ben determinati, consistenti l'uno, nel negoziare i soli contratti leciti¹⁷³, e l'altro, nel non eccedere nell'avidità, richiedendo un compenso sproporzionato rispetto alla prestazione svolta¹⁷⁴. È quest'ultima, come visto¹⁷⁵, una prescrizione presente anche nelle fonti normative bolognesi, che sottolineano e sanzionano la riprovevolezza del sensale che non rispettava il tariffario fissato.

Se il *quantum* dovuto al mediatore per la sua attività fu oggetto di un'ampia analisi da parte degli statuti corporativi e comunali¹⁷⁶, gli interpreti se ne disinteressarono. Essi, tuttavia, prima ancora di definire il "proxeneticum, id est salarium"¹⁷⁷, individuaronò, a partire da Accursio, tre diversi ordini di motivi per cui lo stesso doveva reputarsi "sordidum": in primo luogo ogniqualvolta l'avente diritto era costretto a richiederlo, poiché doveva essere spontaneamente versato (D. 21, 1, 1, 8); secondariamente, se era domandato "ultra modum" (D. 50, 13, 1, 10); infine, se era il corrispettivo per un "vile officium", ossia per un'attività modesta, quale era appunto quella mediatoria (C. 1, 2, 5)¹⁷⁸.

Da tali riflessioni si evince come nella stagione accursiana e postaccursiana¹⁷⁹ il tratto caratterizzante i mediatori fosse la diffidenza, o forse anche il disprezzo, nei loro confronti e, ancor più, nei confronti della provvigione loro dovuta per una professione reputata equivoca.

Si tratta, tuttavia, di problema destinato a sbiadire nella *scientia iuris* posteriore. Una progressiva attenuazione di termini e di giudizi che può leggersi come riprova di una differente considerazione del prosseneta (e del suo compenso) nella società dell'epoca, che cominciava a comprendere e ad accettare l'importanza di tale 'ausiliario del commercio' al fine di favorire, quando non di incrementare, le contrattazioni, con il corollario dell'obbligo di un giusto compenso.

Da ultimo, i *doctores* si soffermarono sulla liceità o meno della retribuzione del mediatore, sottolineando, unanimi, che si trattava di pretesa lecita e che egli aveva diritto ad ottenerla, in caso di mancata corresponsione da parte dei contraenti, agendo

¹⁷² Gl. "qui" a l. *De proxenetico* (D. 50, 14, 3), cit., col. 1624.

¹⁷³ Gl. "licitis" a l. *De proxenetico* (D. 50, 14, 3), cit., col. 1624 nella quale Accursio ricorda due brani tratti dalle Novelle di Giustiniano nei quali si condannano i mediatori intervenuti in un contratto illecito. Nel primo caso si tratta di adulterio (*Auth. ut nulli iudicum liceat habere loci servatorem, nisi certis ex causis divina concesserit iussio*, § *Si quando vero* (Nov. 134 = Coll. IX, tit. 17)), nel secondo dell'acquisto del sacerdozio (*Auth. de sanctissimis episcopis et Deo amabilibus et reverendissimi clericis et monachis*, § *Prae omnibus* (Nov. 123 = Coll. IX, tit. 15)).

¹⁷⁴ Gl. "adeo" a l. *Si proxeneta* (D. 50, 14, 2), cit., col. 1624.

¹⁷⁵ V. *supra*, § 3.

¹⁷⁶ V. *supra*, §§ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 3.

¹⁷⁷ La citazione è di Francesco d'Accursio, v. *Casus* a l. *De proxenetico* (D. 50, 14, 3), cit., col. 1624.

¹⁷⁸ Gl. "sordidum" a l. *De proxenetico* (D. 50, 14, 3), cit., col. 1624.

¹⁷⁹ La glossa accursiana è ripresa da Rainerius de Forlivo, *Utilis ac secunda Lectura. Prima et Secunda parte ff. Novi*, Lugduni 1523 (rist. anast. Bologna 1968), tit. *de proxenetis*, l. *De proxenetico* (D. 50, 14, 3), c. 142v.

*extra ordinem*¹⁸⁰, ossia attraverso un rito che non era “né per legis actiones né per formulas”, vale a dire l'ordinario processo romano¹⁸¹.

Il *ius commune* affrontò, inoltre, la questione – comparsa nella normativa bolognese solo alla metà del XV secolo e, peraltro, parzialmente¹⁸² – della testimonianza in giudizio del mediatore¹⁸³.

Tra gli interpreti del *Corpus Iuris Civilis* di età preaccursiana i soli Piacentino († 1192) ed Azzone († ante 1233), confermando la prima scienza processualistica¹⁸⁴, manifestarono una qualche attenzione al tema in esame, ricomprendendo anche i prosseneti nel novero di quanti (infami, giudici, avvocati, soci), per i motivi più svariati, non potevano ricoprire il ruolo di teste in un processo¹⁸⁵.

La successiva riflessione dottrinale sul punto appare assai articolata: se entrambe le parti erano a favore il sensale non solo era accettato, ma altresì obbligato a testimoniare¹⁸⁶; se entrambe erano contrarie la sua testimonianza non era

¹⁸⁰ Per un approfondimento su questo tipo di giudizio v. G. Scherillo, *Lezioni sul processo. Introduzione alla cognitio extra ordinem*, Milano 1960; G. Provera, *La pluris petitio nel processo romano*, II. *La cognitio extra ordinem*, Torino 1960; Id., *Lezioni sul processo civile giustiniano*, I-II, Torino 1989; U. Zilletti, *Studi sul processo civile giustiniano*, Milano 1965; G.I. Luzzatto, *Il problema dell'origine del processo extra ordinem*, I. *Premesse di metodo. I cosiddetti rimedi pretori*, Bologna 2004 (rist. anast. Bologna 1965) e M. Kaser, *Das römische Zivilprozessrecht*, II ed. rinnovata da K. Hackl, München 1996, pp. 451-471.

¹⁸¹ Irnerius, tit. *de sponsalibus et arrhis sponsalitiis et proxenetis* (C. 5, 1), cit., c. 136; Rogerius, tit. *de sponsalibus et arrhis sponsalitiis et proxenetis* (C. 5, 1), cit., c. 137; Placentinus, tit. *de sponsalibus et arrhis sponsalitiis et proxenetis* (C. 5, 1), cit., c. 193; Azo, tit. *de sponsalibus et arrhis sponsalitiis et proxenetis* (C. 5, 1), cit., c. 103r; gl. “petuntur” a *Digestum Novum*, tit. *de proxenetis*, l. *Proxenetica* (D. 50, 14, 1), col. 1623; *Casus* a l. *Si proxeneta* (D. 50, 14, 2), cit., coll. 1623-1624; *Casus* a l. *De proxenetico* (D. 50, 14, 3), cit., col. 1624; Albericus de Rosate, *In Secundam Digesti Novi partem Commentaria*, Venetiis 1585 (rist. anast. Bologna 1982), tit. *de proxenetis*, l. *Proxenetica* (D. 50, 14, 1), cc. 250r-250v; Id., *In Primam Codicis Partem Commentarii*, Venetiis 1585 (rist. anast. Bologna 1979), tit. *de monopolis* (C. 4, 59), cc. 236r-v; Id., *Dictionarium Iuris, tam Civilis, quam Canonici*, Venetiis 1601, sub “proxenetum”, c. 269v; Rainerius de Forlivo, *Utilis ac secunda Lectura*, cit., tit. *de proxenetis*, l. *Proxenetica* (D. 50, 14, 1), c. 142v e Bartolus a Saxoferrato, *Secunda super Digesto Novo*, Lugduni 1533, tit. *de proxenetis*, l. *Proxenetica* (D. 50, 14, 1), c. 254r.

¹⁸² V. *supra*, § 3.

¹⁸³ La questione è affrontata nella fondamentale monografia di Y. Mausen, Veritas adiutor. *La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XII^e-XIV^e siècles)*, Milano 2006, pp. 520-543.

¹⁸⁴ In tal senso si esprimono Ordo “*Invocato Christi nomine*”, ed. a cura di L. Wahrmund, Heidelberg 1931, cc. 95-96; Aegidius De Fuscarariis, *Ordo iudiciarius*, ed. a cura di L. Wahrmund, Heidelberg 1916, c. 114; Magister Damasus, *Summa de ordine iudiciario*, ed. a cura di L. Wahrmund, Heidelberg 1931, c. 54; Pillius Medicinensis, *Summa de ordine iudiciorum*, ed. cura di F. Bergmann, Göttingae 1842, cc. 62-63; Ricardus Anglicus, *Summa De ordine iudiciario*, ed. a cura di L. Wahrmund, Heidelberg 1931, c. 42 e Gulielmus Durandus, *Speculum iuris, Ioannis Andreae, Baldi, reliquorumque praestantissimorum I.U. Doctorum Theorematis illustratum, et ab innumeri erroribus repurgatum*, Basel 1574 (rist. anast. Aalen 1975), t. I, p. IV, tit. *de teste*, § *Opponitur*, pp. 299-300.

¹⁸⁵ Placentinus, *In Codicis*, cit., tit. *de testibus* (C. 4, 20), c. 152 ed Azo, *Summa Codicis*, cit., tit. *de testibus*, § *Item dixerunt* (C. 4, 20, 10), cc. 77v-78r.

¹⁸⁶ Ricardus Anglicus, *Summa De ordine iudiciario*, cit., c. 42; Gulielmus Durandus, § *Opponitur*, cit., c. 300 ed ivi *P>Additio* y; Placentinus, tit. *de testibus* (C. 4, 20), cit., c. 152; Azo, § *Item dixerunt* (C. 4, 20, 10), cit., cc. 77v-78r; gl. “legem” ad *Auth. de testibus*, § *Quoniam vero* (Nov. 90 = Coll. VII, tit. 2), col. 310; Nepos a Monte Albano, *Tractatus de testibus*, in *Tractatus de testibus probandis vel reprobandis variorum auctorum, et quidem omnium, qui his de rebus, quicquam memorabile hactenus commentati sunt... Per Ioannem Baptistam Ziletum venetum I.U.D. in lucem editi*, Venetiis 1574, c. 13; Albericus De Maletis, *Tractatus de testibus subtilis ac*

ammissibile¹⁸⁷; qualora, infine, le volontà di attore e convenuto fossero divergenti le posizioni dei giuristi non appaiono univoche. Tre le linee dottrinali individuabili: una prima, riconducibile tra gli altri ad Accursio, per cui al mediatore era comunque interdotta la prova testimoniale¹⁸⁸; una seconda, che ebbe Azzone tra i suoi principali sostenitori, per cui questi poteva rendere testimonianza, ma solo se desiderava farlo¹⁸⁹

perutilis, Sine quo perfecte materia haberi non potest, in I.B. Ziletum, *Tractatus de testibus*, cit., cc. 402-403; Lanfrancus de Oriano, *Tractatus de testibus, ex repetitio c. quoniam contra, de probationibus*, in I.B. Ziletum, *Tractatus de testibus*, cit., c. 488; Id., *Repetitiones*, s.d. s.l., *Repetio c. Quoniam contra falsam, de probationibus* (X. 2, 19, 11), c. 16v; Ioannes Andreae, *In secundum Decretalium librum Novella Commentaria*, Venetiis 1581 (rist. anast. Torino 1963), tit. *de testibus cogendis*, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), c. 161a e Sinibaldus Fliscus, *Commentaria. Apparatus in V Libros Decretalium*, Frankfurt 1570 (rist. anast. Frankfurt/Main 1968), tit. *de privilegiis et excessibus privilegiatorum*, c. *Cum olim* (X. 5, 33, 11), c. 565v.

¹⁸⁷ Gl. “legem”, cit., col. 310; Ioannes Andreae, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), c. 161A; Dominicus a Sancto Geminiano, *Super Decretorum Volumine Commentaria*, Venetiis 1578, c. *Si quis episcopus* (Dec. 1, q. 1, c. 8), c. 153v; Id., *In Sextum Decretalium Volumen Commentaria*, Venetiis 1578, tit. *de testibus et attestationibus*, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), c. 148r; Lanfrancus de Oriano, *Repetio c. Quoniam contra falsam*, cit., c. 16v; Cynus Pistoriensis, *In Codicem et aliquot titulos primi Pandectorum tomii, id est, Digesti Veteris doctissima Commentaria*, tit. *de testibus*, l. *Omnibus* (C. 4, 20, 10), c. 218; Bartolus a Saxoferrato, *Prima super Codice*, Lugduni 1533, tit. *de testibus*, l. *Omnibus* (C. 4, 20, 10), c. 151r; Bartholomaeus a Saliceto, *In Tertium et Quartum Codicis Libros, Pars secunda*, Venetiis 1574, tit. *De testibus*, l. *Omnibus* (C. 4, 20, 10), c. 138r; Id., *In Secundam Digesti Veteris partem*, Venetiis 1574, tit. *de testibus*, l. *Nullus* (D. 22, 5, 10), c. 152r; Angelus de Ubaldis de Perusio, *Super Autenticis*, Lugduni 1536, *Auth. de testibus*, § *Quoniam Vero* (Nov. 90 = Coll. VII, tit. 2), cc. 31v-32r; Id., *In I atque II Digesti Veteris Partem Commentaria*, Venetiis 1580, tit. *de aedilicio edicto*, l. *Debet* (D. 21, 1, 27), cc. 259r-259v; Petrus de Ancharano, *Super Sexto Decretalium acutissima Commentaria*, Bononiae 1583, tit. *de testibus et attestationibus*, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), c. 187; Abbas Panormitanus, *Secunda Interpretationum in secundum Decretalium librum pars*, Lugduni 1547, tit. *de testibus et attestationibus*, c. *Insuper*, (X. 2, 20, 6), c. 49v.

¹⁸⁸ Gl. “adnumeratorem” ad *Auth. de instrumentorum cautela et fide, et primum de deposito, et mutuo, et aliis documentis privatim quidem scriptis, habentibus autem testes, et de non habentibus testes, et de instrumentis publice confectis, et de collationibus manus propriae scripturae, ed de expositis instrumentis ab illitteratis aut paucas litteras scientibus, et de non scriptis contractibus, et de contractibus usque ad unam libram auri, et de contractibus, qui in agris fiunt, et ut in documentis et contractibus futuris locum habeat* § *In his* (Nov. 73 = Coll. VI, tit. 3), col. 252; gl. “prohibitione”, cit., col. 210; gl. “mediator” a *Decretum*, q. 1, c. *Si quis episcopus* (Dec. 1, q. 1, c. 8), c. 332; gl. “super criminibus” a *Extra*, tit. *de testibus cogendis*, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), c. 543; gl. “civiliter” a *Sextus*, tit. *de testibus et attestationibus*, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), c. 237; Albericus de Rosate, *In Secundam Digesti Veteris partem Commentaria*, Venetiis 1585 (rist. Anast. Bologna 1982), tit. *de testibus*, l. *Nullus* (D. 22, 5, 10), c. 198r; Bartholomaeus a Saliceto, l. *Omnibus* (C. 4, 20, 10), cit., c. 138r; Id., l. *Nullus* (D. 22, 5, 10), cit., c. 152r; Baldus de Ubaldis, *Consiliorum, sive Responsorum*, II, Venetiis 1575, *consilium* 50, c. 11r e *consilium* 469, c. 125v; Alexander Tartagnus, *Consiliorum*, s.l. 1537, II, *consilium* 128, c. 89v; *Ibidem*, V, *consilium* 153, c. 128r e *consilium* 154, c. 129v; Petrus de Ancharano, *Consilia sive Iuris Responsa*, Venetiis 1585, *consilium* 331, c. 176r; Ioannes ab Imola, *In Secundum Decretalium Commentaria*, Venetiis 1575, tit. *de testibus cogendis*, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), c. 119v; Id., *Consilia*, Venetiis 1581, *consilium* 134, c. 78r; Antonius a Butrio, *Super Secunda Secundi Decretalium Commentarii*, Venetiis 1578, IV, tit. *de testibus cogendis*, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), c. 55v.

¹⁸⁹ Gl. “legem”, cit., col. 310; Azo, § *Item dixerunt* (C. 4, 20, 10), cit., cc. 77v-78r; Nepos a Monte Albano, *Tractatus de testibus*, cit., c. 13; Iacobus Aegidius, *Tractatus de testibus*, cit., c. 95; Lanfrancus de Oriano, *Tractatus de testibus*, cit., c. 488; Id., *Repetio c. Quoniam contra falsam*, cit., c. 16v; Albericus De Maletis, *Tractatus de testibus*, cit., cc. 402-403; Bartolus a Saxoferrato, *Super Autenticis*, Lugduni 1533, § *Quoniam vero* (Nov. 90 = Coll. VII, tit. 2), cit., c. 42r; Baldus de Ubaldis, l. *Omnibus* (C. 4, 20, 10), cit., c. 49; Angelus de Ubaldis, § *Quoniam Vero* (Nov. 90 = Coll. VII, tit. 2), cit., cc. 31v-32r; Angelus Aretinus, *Super prima parte Institutionum*, Lugduni 1536, tit. *de testamentis ordinandis*, § *Pater nec non* (Inst. 2, 10, 8), c. 159r; Alexander Tartagnus, *consilium* 186, cit., c. 109v; gl. “civiliter”, cit., c. 237; Ioannes

ed una terza, sviluppatasi più tardi e rappresentata dai canonisti Filippo Franchi († 1471) e Niccolò Tedeschi († 1445), per cui il prosseneta era ammesso in giudizio ma il valore da assegnare alle sue dichiarazioni era lasciato all'*arbitrium*¹⁹⁰ del giudice chiamato a valutare le circostanze, la qualità dei litiganti e della causa¹⁹¹.

La *scientia iuris*, tuttavia, anche laddove sostenne il divieto di testimoniare per il mediatore “invita altera parte”, enucleò una serie di *casus excepti* alla regola generale, per cui questi era tenuto ad assolvere alla prova testimoniale: al verificarsi di alcuni *crimina* (simonia, lesa maestà, eresia ed usura), ogniqualvolta questa fosse *pro* matrimonio o *pro* dote, in assenza di un'esplicita opposizione o se era il contratto stesso ad indicarlo, qualora fosse prodotto dalla parte che non lo aveva scelto come intermediario, se oggetto della testimonianza erano gli accadimenti precedenti la conclusione del negozio o se si trattava di un semplice “amicabilis tractator” e non di un ‘professionista’¹⁹².

Da ultimo, furono sempre i giuristi, tanto di diritto romano quanto di diritto canonico, ad individuare le eventuali responsabilità del sensale. Con riguardo ad esse pare opportuno porre una distinzione a seconda che questi, intervenendo in un *licitus contractus*, risultasse responsabile per dolo oppure partecipasse ad un negozio di per sé illecito, macchiandosi di un reato.

Nella prima ipotesi, fin dall'età preaccursiana, il professionista che poneva in essere una condotta ingannatoria nei confronti di uno dei contraenti era chiamato a risponderne in base all'*actio doli*¹⁹³, non esistendo in capo a lui alcuna responsabilità *ex contractu*¹⁹⁴, ma solo una responsabilità per il dolo e la colpa lata commessi nel trattare

Andrea, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), cit., c. 161A; Ioannes de Anania, *Super secundo et tertio decretalium*, Lugduni 1553, tit. *de testibus cogendis, vel non*, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), c. 42v; Dominicus a Sancto Geminiano, c. *Si quis episcopus*, cit., c. 153v; Philippus Franchus, *In Sextum Decretalium*, s.l. 1547, tit. *de testibus et attestationibus*, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), c. 81r.

¹⁹⁰ L'*arbitrium* consisteva nel potere discrezionale del giudice. Per un approfondimento v. M. Meccarelli, *Arbitrium: un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998; V. Crescenzi, *Il problema delle fonti nell'esperienza giuridica della Repubblica di Venezia. Lo statuto e la sua interpretatio*, in I. Birocchi, M. Caravale, E. Conte e U. Petronio (curr.), *A Ennio Cortese*, I, Roma 2001, pp. 364-389, ma anche, seppur con riguardo alle specifiche realtà di Perugia e Bologna, M. Vallerani, *La giustizia pubblica medievale*, Bologna 2005, pp. 211-275.

¹⁹¹ Gl. “ad testimonium” a *Sextus*, tit. *de testibus et attestationibus*, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), c. 237; Philippus Franchus, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 81r ed Abbas Panormitanus, *Secunda interpretationum*, cit., tit. *de testibus cogendis*, c. *Dilectorum* (X. 2, 21, 10), c. 115r.

¹⁹² Le deroghe al divieto di testimoniare per il sensale sono analizzate nel mio «*Proxeneta est in tractando*», cit., pp. 107-137.

¹⁹³ Sull'*actio de dolo*, avente carattere sussidiario, per cui vi si ricorreva ogniqualvolta mancassero o non si fosse certi dell'esistenza di specifici strumenti di tutela, v. D. Nörr, ‘*Exceptio doli*’ und ‘*clausula doli*’, in L. Garofalo (cur.), *L'eccezione di dolo in generale. Diritto romano e tradizione romanistica*, Padova 2006, pp. 363-386 e M.F. Cursi, *L'eredità dell'actio de dolo e il problema del danno meramente patrimoniale*, Napoli 2008. Il dolo nei contratti è approfondito dal recente saggio di A. Massironi, *Alcune note su dolo e violenza contrattuale nel diritto comune*, in “*Rivista Internazionale di Diritto Comune*”, XXIV (2013), pp. 241-277.

¹⁹⁴ Sulla responsabilità *ex contractu* v. I. Birocchi-U. Petronio, *Responsabilità contrattuale (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano 1988, pp. 1060-1072, in specie le pp. 1062-1065 per l'arco cronologico in esame.

l'affare¹⁹⁵. Nella seconda ipotesi, invece, la dottrina di diritto comune individuò nel coinvolgimento del *mediator* gli estremi di due soli seppur gravissimi reati, sanzionabili non solo dal punto di vista giuridico ma anche da quello morale: la simonia¹⁹⁶ e l'usura. Quest'ultima, peraltro, fu problematica affrontata anche dal *ius proprium* bolognese, seppur da un punto di vista differente¹⁹⁷.

Condannata dalla morale prima ancora che dal diritto, la mediazione nella compravendita di beni spirituali o nell'acquisto di una carica religiosa fu oggetto della riflessione dottrinale¹⁹⁸. Quattro sono i brani consolidati nel *Corpus Iuris Canonici* in cui si tratta del prosseneta con riferimento al reato di simonia: due della silloge graziana – il canone *Si quis praebendas* (Dec. 1, q. 3, c. 15)¹⁹⁹ ed il *Si quis episcopus* (Dec. 1, q. 1, c. 8)²⁰⁰ –, uno delle *Decretales Gregorii IX* (X. 2, 18, 2)²⁰¹ ed uno del *Liber Sextus* (VI. 2, 10, 1)²⁰². Il diritto canonico determinò *in primis* l'infamia²⁰³, per tutti indistintamente, quindi, a seconda dello *status* del mediatore, la decadenza dal proprio grado²⁰⁴ se era ecclesiastico oppure la scomunica²⁰⁵ se era laico²⁰⁶.

¹⁹⁵ Gl. “hoc ipso” a *Digestum Vetus*, tit. *de dolo malo*, l. *Et eleganter* (D. 4, 3, 7), col. 389; gl. “actione” a l. *Si proxeneta* (D. 50, 14, 2), cit., col. 1624; *Casus* a l. *Si proxeneta* (D. 50, 14, 2), cit., coll. 1623-1624; Albericus de Rosate, *sub* “Proxenetum”, cit., c. 269v; Rainerius de Forlivo, l. *Si proxeneta* (D. 50, 14, 2), cit., c. 142v; Bartolus a Saxoferrato, l. *Si proxeneta* (D. 50, 14, 2), cit., c. 254r; Id., l. *Si iudex* (D. 50, 13, 6), cit., c. 253v; Id., *Secunda super Digesto Veteri*, cit., tit. *si mentor falsum modum dixerit*, l. *Vel cuius* (D. 11, 6, 7), c. 200r; Odofredus, tit. *de sponsalibus, et arris sponsalitiis, et proxenetis* (C. 5, 1), cit., c. 262r; Baldus de Ubaldis, *Consiliorum*, cit., III, *consilium* 360, c. 102r; Id., *consilium* 366, cit., c. 93v; Angelus Aretinus, *Super prima parte Institutionum*, cit., IV, tit. *de obligationibus, quae quasi ex delicto nascuntur*, § *Si iudex* (Inst. 4, 5, 1), c. 354v.

¹⁹⁶ La letteratura che si è occupata del *crimen* è piuttosto risalente, per un primo inquadramento v. R.A. Ryder, *Simony. An Historical Synopsis and Commentary*, Washington 1931; D. Schiappoli, *Diritto penale canonico*, in E. Pessina (cur.), *Enciclopedia del diritto penale italiano*, I, Milano 1906, pp. 866-872; G. Mollat-I. Parisella, *Simonia*, in *Enciclopedia cattolica*, XI, Città del Vaticano 1953, coll. 642-646; J.H. Lynch, *Simoniacal entry into religious life from 1000 to 1260. A social, economic, and legal study*, Ohio State 1976 e P. Lillo, *Simonia*, in *Enciclopedia del diritto*, XLII, Milano 1990, pp. 588-593.

¹⁹⁷ V. *supra*, §§ 3 e 4.

¹⁹⁸ Sulla duplice valenza, di *crimen* per il foro esterno e di *peccatus* per il foro interno, rivestita da alcune fattispecie di reato v. P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000 e Id., *Settimo non rubare*, cit.

¹⁹⁹ *Decretum*, 1, q. 3, c. *Si quis praebendas* (Dec. 1, q. 3, c. 15).

²⁰⁰ *Decretum*, 1, q. 1, c. *Si quis episcopus* (Dec. I, q. 1, c. 8).

²⁰¹ *Extra*, tit. *de confessis*, c. *Cum super electione* (X. 2, 18, 2).

²⁰² *Sextus*, tit. *de testibus et attestationibus*, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1).

²⁰³ Sull'infamia come pena ecclesiastica ancora fondamentale D. Schiappoli, *Diritto penale canonico*, cit., pp. 831-832.

²⁰⁴ Per un primo inquadramento di questa pena v. P. Cipriotti, *Degradazione*, in *Enciclopedia cattolica*, IV, Città del Vaticano 1950, coll. 1331-1332 ed É. Jombart, *Dégradation*, in *Dictionnaire du Droit Canonique*, IV, Paris 1949, coll. 1071-1074 (fino a col. 1072 per il profilo storico); sempre valide le pagine di D. Schiappoli, *Diritto penale canonico*, cit., pp. 832-836. V., da ultimo, E. Brambilla, *Confessione, casi riservati e giustizia 'spirituale' dal XV secolo al concilio di Trento: i reati di fede e di morale*, in C. Nubola-A. Turchini (curr.), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo*, Bologna 1999, pp. 491-540.

²⁰⁵ Brevi cenni storici sulla scomunica in A. de Iorio, *Scomunica*, in *Enciclopedia cattolica*, XI, Città del Vaticano 1953, coll. 143-145 ed É. Jombart, *Excommunication*, in *Dictionnaire du Droit Canonique*, V, Paris 1953, coll. 615-617; per un approfondimento v. D. Schiappoli, *Diritto penale canonico*, cit., pp. 807-815 e

Per concludere, quanto all'intervento del sensale in un contratto usurario – di cui fu una fattispecie lo 'stocco', vietato dagli statuti cittadini e corporativi bolognesi²⁰⁷ – la questione centrale, seppur non l'unica, fu se questi fosse tenuto o meno a restituire le usure e, dunque, se potesse equipararsi sotto questo profilo al contraente principale colpevole del *crimen*. Lapidario sul punto Accursio, che si limitò a rilevare in capo all'intermediario l'obbligo di “reddere usuras” come se le avesse ricevute²⁰⁸. Nonostante un orientamento minoritario di segno opposto, riconducibile alla canonistica²⁰⁹, questa *opinio* fu condivisa e riaffermata dai più autorevoli commentatori, quali, tra gli altri, Alberico da Rosciate († 1360), Bartolo da Sassoferrato († 1357) ed Angelo degli Ubaldi († 1407)²¹⁰. La partecipazione del *mediator* in tali contratti fu così severamente sanzionata, a differenza delle poche norme bolognesi, che si limitarono ad infliggergli una mera pena pecuniaria²¹¹.

6. Conclusioni

Ricostruito un affresco complessivo della figura e della disciplina del sensale a Bologna tra Duecento e Quattrocento si rendono opportune alcune osservazioni conclusive.

Anzitutto, l'intermediazione nella compravendita di beni mobili rientrò, o meglio avrebbe dovuto rientrare, nella competenza delle singole arti cittadine, presso le quali prosseneti specializzati nel settore svolsero la propria attività. L'indagine ha rivelato,

R. Helmholz, *Excommunication as Legal Sanction: the Attitude of the Medieval Canonists*, in “Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung”, LXVIII (1982), pp. 202-218.

²⁰⁶ Gl. “percelluntur” a c. *Si quis praebendas* (Dec. 1, q. 3, c. 15), cit., c. 390; gl. “mediator”, cit., c. 332; terza gl. “mediatores” cit., cc. 236-237; gl. “plerumque” a c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 237; Guido a Baiiso, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 66r; Philippus Franchus, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 81r; Dominicus a Sancto Geminiano, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 148v ed Albericus de Rosate, *Dictionarium Iuris*, cit., sub “Mediatores”, c. 188v.

²⁰⁷ V. *supra*, §§ 3-4.

²⁰⁸ Gl. “caverint” a *Digestum Novum*, tit. *ad legem Pompeiam de parricidiis*, l. *Sciente* (D. 48, 9, 7), col. 1343.

²⁰⁹ In tal senso Henricus de Segusio, *Summa Aurea*, Venetiis 1586, tit. *de usuris*, § *An aliquo*, col. 1627; Antonius a Butrio, *In Librum Quintum Decretalium Commentarii*, VII, Venetiis 1578, tit. *de usuris*, c. *Michael* (X. 5, 19, 17), c. 150r; Guido a Baiisio, *Enarrationes super Decreto*, Lugduni 1549, dist. 46, c. *Sicut non suo* (Dec., dist. 46, c. 10), c. 58v; Abbas Panormitanus, *In Quartum et Quintum Decretalium*, cit., tit. *de usuris*, c. *Michael* (X. 5, 19, 17), c. 150r e Paulus Castrensis, *Commentariorum egregiorum in Digestum Vetus pars prima*, Lugduni 1543, tit. *quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure utatur*, l. *Si quis*, § *Si procurator* (D. 2, 2, 3, 1), c. 25r.

²¹⁰ Albericus de Rosate, sub “Proxenetum”, cit., c. 269v; Id., sub “Proxeneteta”, cit., c. 269v; Bartolus a Saxoferrato, *Secunda super Digesto Novo*, cit., tit. *de lege Pompeia de parricidiis*, l. *Si sciente* (D. 48, 10, 7), c. 181r; Id., *Super Autenticis*, cit., *Auth. de sanctissimis episcopis et Deo amabilibus et reverendissimi clericis et monachis*, § *Sed neque* (Nov. 123 = Coll. IX, tit. 15), c. 56v; Angelus de Ubaldis, *Ad secundam Digesti Novi partem acutissima Commentaria*, Augustae Taurinorum 1580, tit. *de lege Pompeia de parricidiis*, l. *Si sciente* (D. 48, 9, 7), c. 126v; *Ibidem*, tit. *de furtis*, l. *Is qui opem* (D. 47, 2, 34), c. 86v; Alexander Tartagnus, *In primam Digesti Veteris*, Venetiis 1541, tit. *quod quisque iuris in alterum statuerit, ut ipse eodem iure utatur*, l. *Si quis*, § *Si procurator* (D. 2, 2, 3, 1), c. 58r; Philippus Franchus, c. *Mediatores* (VI. 2, 10, 1), cit., c. 81r. Si sofferma sull'obbligo di restituzione G. Le Bras, *Usure*, cit., coll. 2367-2370.

²¹¹ V. *supra*, §§ 2.4, 3 e 4.

invece, come furono solo le *societates artium* cui, nell'arco temporale analizzato, spettò il primato economico in città (mercanti, cambiatori, bisilieri, setaioli) a ricorrere all'ausilio del sensale e, di conseguenza, a normarlo.

Si deve altresì sottolineare come gli aspetti della senseria affrontati dagli statuti delle differenti corporazioni risultino quasi sempre gli stessi: condizioni richieste per poterla esercitare, divieti ed obblighi imposti ai mediatori, compenso loro spettante. Aspetti che, tuttavia, appaiono disciplinati in maniera differente a seconda delle diverse esigenze delle *societates* cui afferirono e dei beni che i sensali erano chiamati a mediare. In particolare si segnala come le garanzie pretese per la mediazione di valute, spettante all'arte del cambio, fossero più elevate rispetto a quelle necessarie per la mediazione di beni mobili, richiedendosi a quanti la volessero esercitare non solo di prestare un'elevata cauzione ma anche di presentare un fideiussore.

Una ricognizione delle differenti redazioni statutarie del Comune ha evidenziato come le prescrizioni da esse dettate per il sensale risultino pochissime, tanto da rendere necessario in un secondo momento, l'intervento di *provisiones* comunali *ad hoc* allo scopo di integrare e di completare lo scarno quadro normativo.

Rispetto ai prosseneti interni alle corporazioni appare diversa l'attività cui sono chiamati i prosseneti comunali, impegnati nella mediazione di mutui in favore del Comune. In considerazione della qualità del mutuatario, si può affermare che questi esercitassero la 'professione' ad un più alto livello dei sensali corporativi, svolgendo il ruolo di procacciatori d'affari per l'amministrazione cittadina e, dunque, ricoprendo un'importanza fondamentale nella locale società economica.

Accanto ad essi, fin dagli *Ordinamenti sacri e sacratissimi* del 1288, sono contemplati i sensali di matrimoni. Categoria destinata all'oblio a partire dalle redazioni del 1376 e del 1389, successive all'affermarsi del governo del popolo a Bologna. Un silenzio che – come si è detto – pare avere due chiavi di lettura. Si delinea, in primo luogo, la conferma del fatto che l'attività finalizzata a far incontrare e conoscere i futuri sposi, connotante in origine la figura del prosseneta, nel XIV sia solo una delle molteplici circostanze in cui ricorrere al suo ausilio. Non secondaria fu, inoltre, la circostanza che Bologna dal 1376 fu retta dalle *societates artium*, alle quali evidentemente stava più a cuore regolare la senseria nell'ambito delle contrattazioni e meno importava dei sensali di matrimonio, il cui *ministerium* era appannaggio soprattutto del ceto nobiliare.

All'interno di tali statuti si affaccia anche la figura del sensale di mercanzie, già normata da quelli corporativi. L'ultima normativa comunale (1454), infine, tratta dei 'cuzoni', vale a dire i mediatori di compravendite aventi ad oggetto animali.

Solo nel XV secolo con gli statuti della Mercanzia, che fecero proprie ed ampliarono precedenti disposizioni corporative, si delineò finalmente una disciplina comune per i sensali delle principali *societates*. Disciplina destinata a prevalere sugli statuti comunali in quanto legge speciale.

Per concludere si deve ricordare come gli *iura propria* bolognesi furono ispirati ed affiancati dal *ius commune*, che contribuì a delineare i profili giuridici del mediatore. Di più ampio respiro i temi affrontati dalla dottrina rispetto a quelli normati dai diritti particolari, vale a dire la definizione del sensale alla luce dell'attività svolta, i limiti che questi doveva osservare nell'esercizio del suo *ministerium*, la liceità o meno del suo salario, la possibilità di testimoniare in giudizio, la responsabilità per il dolo commesso

nel trattare l'affare ed il suo eventuale coinvolgimento in attività criminose, quali la simonia e l'usura.